

**GARANZIE DI LIBERO ACCESSO ALLE
ATTIVITA' DI TRASPORTO E
DISPACCIAMENTO: CRITERI PER LA
PREDISPOSIZIONE DEI CODICI DI RETE E
OBBLIGHI DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO
TALI ATTIVITA'**

**Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti di cui
all'articolo 24, comma 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n.164 e all'articolo
2, comma 12, lettere c) e d) della legge 14 novembre 1995, n.481**

13 marzo 2001

Premessa

Con il presente documento per la consultazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas illustra criteri e proposte per garantire a tutti gli utenti del sistema libertà di accesso a parità di condizioni, imparzialità e neutralità dei servizi di trasporto e dispacciamento, in condizioni di normale esercizio. In particolare sono esposti i criteri per la predisposizione dei codici di rete, e gli obblighi individuati per i soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento del gas.

Le proposte vengono presentate al fine dell'emanazione di provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n.164, e dell'articolo 2, comma 12, lettere c) e d) della legge 14 novembre 1995, n.481 nell'ambito del procedimento avviato con delibera 3 agosto 2000, n.146. Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni e proposte, prima che l'Autorità proceda alla definizione di provvedimenti in materia.

Nel documento sono posti in evidenza alcuni argomenti ed opzioni sui quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas sollecita contributi. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto entro e non oltre il 27 aprile 2001, osservazioni e suggerimenti sugli argomenti e sulle opzioni illustrate nel presente documento, o altre proposte che si ritengano appropriate.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Area gas

Autorità per l'energia elettrica e il gas

piazza Cavour 5 - 20121 Milano

tel. 02-65.565.284

fax 02-65.565.266

e-mail: info@autorita.energia.it

<http://www.autorita.energia.it>

Indice

1	FINALITÀ	5
1.1.	Il contesto normativo.....	7
1.2.	Modalità di accesso e utilizzo delle reti di trasporto prima del decreto legislativo n. 164/00	10
1.3.	Il sistema nazionale del gas previsto dal decreto legislativo n. 164/00 e linee di sviluppo	12
2	OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DEI CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI CODICI DI RETE E DEGLI OBBLIGHI DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO.....	13
2.1.	Obiettivi generali dei criteri per la predisposizione dei codici di rete e degli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento.....	13
2.2.	Obiettivi specifici dei criteri per la predisposizione dei codici di rete e degli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento.....	14
2.3.	Adempimenti a carico delle imprese e degli utilizzatori e obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento del gas.....	14
3	INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI CODICI DI RETE DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO DEL GAS	15
3.1.	Considerazioni preliminari.....	15
3.2.	Le condizioni d'accesso nelle esperienze di altri paesi.....	16
3.2.1	<i>Regno Unito</i>	17
3.2.2	<i>Germania</i>	19
3.2.3	<i>Olanda</i>	20
3.3.	Requisiti per la formulazione di un codice di rete.....	21
4	ORGANIZZAZIONE DELLA MATERIA DISCIPLINATA DAL CODICE DI RETE	22
4.1.	Informazione.....	23
4.1.1	<i>Contesto normativo</i>	23
4.1.2	<i>Descrizione della rete</i>	23
4.1.3	<i>Descrizione dei servizi</i>	24
4.1.4	<i>Sistemi informativi</i>	28
4.2.	Accesso al servizio di trasporto.....	29
4.2.1	<i>Requisiti di accesso al servizio</i>	29
4.2.2	<i>Conferimento del servizio</i>	30
4.2.3	<i>Realizzazione e gestione dei punti di consegna e riconsegna</i>	34
4.2.4	<i>Procedure relative al rifiuto di accesso</i>	37
4.3.	Utilizzo del servizio di trasporto	38
4.3.1	<i>Prenotazione e assegnazione</i>	38
4.3.2	<i>Riassegnazione</i>	39

4.3.3	<i>Bilanciamento operativo</i>	40
4.3.4	<i>Bilanciamento amministrativo</i>	43
4.3.5	<i>Gestione delle consegne e delle riconsegne</i>	44
4.3.6	<i>Responsabilità attinenti all'utilizzo del servizio</i>	46
4.4.	Qualità del servizio	46
4.4.1	<i>Standard di qualità del servizio</i>	47
4.4.2	<i>Documentazione del servizio</i>	47
4.4.3	<i>Gas non contabilizzato e consumi di rete</i>	47
4.5.	Programmazione	47
4.5.1	<i>Previsione della domanda</i>	48
4.5.2	<i>Pianificazione dei potenziamenti</i>	48
4.5.3	<i>Programmazione e gestione delle manutenzioni</i>	48
4.6.	Amministrazione	49
4.6.1	<i>Responsabilità di depositario fiscale e di depositario doganale</i>	49
4.6.2	<i>Fatturazione e pagamento</i>	49
4.6.3	<i>Miscellanea</i>	49
4.7.	Emergenze	50
4.7.1	<i>Gestione delle emergenze di servizio</i>	50
4.7.2	<i>Modalità di passaggio dal regime normale al regime di emergenza generale</i>	50
4.7.3	<i>Modalità di passaggio dal regime di emergenza generale al regime normale</i>	50
4.8.	Disposizioni transitorie e procedura di aggiornamento	50
4.8.1	<i>Disposizioni transitorie in fase di prima applicazione</i>	51
4.8.2	<i>Procedura di aggiornamento del codice di rete</i>	52
5	INDIVIDUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO DEL GAS.....	53
5.1.	Obblighi di tipo informativo	54
5.1.1	<i>Informativa per il regolatore</i>	54
5.1.2	<i>Accessibilità ad impianti e sedi per le ispezioni dell'Autorità</i>	55
5.1.3	<i>Valutazione di neutralità delle nuove iniziative di diversificazione e espansione</i>	55
5.1.4	<i>Piano di esercizio e di potenziamento</i>	56
5.1.5	<i>Anagrafe dei prelievi e degli apparati di misurazione</i>	57
5.2.	Obblighi di tipo operativo	57
5.2.1	<i>Sistema di gestione ambientale</i>	57
5.2.2	<i>Sistema qualità</i>	58
5.2.3	<i>Fornitura di ultima istanza</i>	58
5.2.4	<i>Piano di emergenza</i>	58
5.2.5	<i>Pronto intervento</i>	59
5.2.6	<i>Coordinamento con gli altri codici di rete e i codici di stoccaggio e di Gnl</i>	59
APPENDICE A	DEFINIZIONI.....	61
APPENDICE B	CRITERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI ACCESSO.....	65

1 FINALITÀ

Con il presente documento, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) si propone di consultare i soggetti interessati, allo scopo di definire i provvedimenti atti a garantire a tutti gli utenti delle reti di trasporto la libertà di accesso a parità di condizioni, la neutralità e la massima imparzialità delle attività di trasporto e dispacciamento, da conseguire, ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.144 (di seguito: decreto legislativo n.164/00) e dell'articolo 2, comma 12, lettere c) e d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.481/95). Gli strumenti previsti a tale scopo dalla citata normativa, per l'ambito cui si riferisce il presente documento, sono:

- a) la definizione di criteri per la redazione da parte dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento (di seguito: imprese) del codice di rete da sottoporre all'approvazione dell'Autorità;
- b) la definizione di obblighi delle imprese.

Il processo di consultazione è parte del procedimento avviato dall'Autorità con la delibera 3 agosto 2000, n.146, in tema di accesso e utilizzo delle attività di trasporto e dispacciamento e dei terminali di Gnl, delle relative tariffe e obblighi, e di criteri per la predisposizione del codice di rete.

Entro tre mesi dall'emanazione da parte dell'Autorità dei criteri suddetti le imprese, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n.164/00 provvederanno alla definizione dei codici di rete che l'Autorità approverà dopo averne verificata la conformità a tali criteri.

Si ricorda che il quadro ordinamentale di riferimento, disegnato dal decreto legislativo n.164/00 per le attività di trasporto e dispacciamento, prevede che l'Autorità, oltre a fissare i criteri e gli obblighi dei quali si occupa il presente documento, determini i criteri per la realizzabilità tecnica ed economica degli allacciamenti alle reti di trasporto, che li rendano obbligatori se richiesti da un utente, e determini le tariffe per l'utilizzo delle reti medesime. Limitatamente a queste ultime, l'Autorità ha diffuso in data 24 ottobre 2000 il documento per la consultazione "Tariffe per l'utilizzo delle attività di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio e dei terminali di Gnl del sistema nazionale del gas" (di seguito: documento per la consultazione tariffaria del 24 ottobre 2000) sul quale si è completata la consultazione e si sono svolte le audizioni speciali.

Sono definiti inoltre dall'Autorità con provvedimenti collegati:

- con riferimento alla *connessione*, i criteri di realizzabilità tecnica ed economica degli allacciamenti alle reti di trasporto che li rendano obbligatori, se richiesti da un utente, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n.164/00; la connessione costituisce il presupposto materiale alla libertà di accesso, come illustrato nei successivi paragrafi 1.1 e 4.2.3;

- con riferimento alla *distribuzione* i criteri atti a garantire a tutti gli utenti delle reti di distribuzione la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell'attività di distribuzione in condizioni di normale esercizio ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del decreto legislativo n.164/00;
- con riferimento allo *stoccaggio*, oltre alle condizioni tariffarie, i criteri e le priorità di accesso atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio ai sensi dell'articolo 12, comma 7 del decreto legislativo n.164/00;
- con riferimento ai *terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (di seguito: terminali di Gnl)*, oltre alle condizioni tariffarie, i criteri atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell'utilizzo dei terminali di Gnl in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che detengono terminali di Gnl ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del decreto legislativo n.164/00;
- con riferimento alle *informazioni di esercizio*, il contenuto minimo di informazioni che le imprese che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento, le imprese che gestiscono impianti di liquefazione o terminali di Gnl, le imprese di distribuzione e le imprese di stoccaggio sono tenute a scambiare con le altre imprese esercenti le stesse attività ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 164/00.

Nel presente documento sono anticipate, ove applicabili, alcune considerazioni su potenziali interfacce tra quanto è oggetto di trattamento (attività di trasporto e dispacciamento) e quanto sarà definito nei documenti di prossima emanazione.

Sono anticipate, ove possibile, indicazioni e proposte in corso di elaborazione su temi che riguardano la liberalizzazione del mercato interno europeo del gas naturale, quali la determinazione della capacità tecnica di trasporto in reti complesse di gasdotti (sia per l'aspetto metodologico, sia per l'aspetto della valutazione), il problema delle congestioni, ovvero la ripartizione di capacità scarse, il riconoscimento di diritti di precedenza in tale ripartizione ai soggetti che hanno stipulato, antecedentemente all'entrata di vigore della direttiva europea 98/30/CE, contratti di approvvigionamento con obblighi di pagamento anche in caso di mancato ritiro del gas (di seguito: contratti *take or pay*), l'accesso ai gasdotti di transito internazionali (*interconnectors*). Questi temi richiedono una trattazione coordinata con gli altri paesi dell'U.E. degli interventi e l'armonizzazione delle regole, delle procedure e dei criteri. Sono materia di studio nell'ambito dello *EuForum on gas regulation* che si riunisce a Madrid (di seguito: *Forum* di Madrid), cui partecipano la Commissione europea, i rappresentanti dei Governi, degli organismi di regolazione nazionali e delle associazioni delle imprese del settore interessate. Una prima analisi di questi temi è presentata nell'Appendice B. La procedura di aggiornamento del codice di rete, descritta nel successivo paragrafo 4.8.2 può essere un veicolo efficace di applicazione per i temi pertinenti al codice stesso, tenendo conto che il periodo di avviamento previsto ha una durata che consente eventuali integrazioni man mano che si rendessero necessarie.

1.1 Il contesto normativo

Ai fini di definire il quadro legislativo di riferimento in cui opera l'Autorità in materia di accesso e utilizzo regolato delle attività di trasporto e dispacciamento del sistema nazionale del gas, è necessario richiamare l'articolo 1 e l'articolo 2, comma 12, lettera d) della legge n.481/95, nonché l'articolo 1 bis del decreto legislativo 31 maggio 1994 n.332 (di seguito: decreto legislativo n.332/94) convertito con modificazioni in legge 30 luglio 1994, n.474 (di seguito: legge n.474/94).

L'articolo 2, comma 12, lettera d) della legge n.481/95 prevede che l'Autorità “propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresì le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti dalla normativa vigente”.

Questi compiti sono rivolti al perseguimento della finalità stabilita dall'articolo 1 della legge n.481/95 che è quella di “garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità”, come anche al mantenimento della garanzia disposta dall'articolo 1 bis del decreto legislativo n.332/94 convertito con modificazioni nella legge n.474/94: “Le dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società di cui all'articolo 2 sono subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolarizzazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico”.

L'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.144 di attuazione della direttiva europea 98/30/CE (di seguito: legge n.144/99) fa salvo l'impianto del sistema di regolazione del settore del gas come definito dalla legge n.481/95, in quanto l'articolo 41, comma 1, lettera a) vincola il Governo a rispettare i poteri dell'Autorità e il comma 1, lettera f) del medesimo articolo prevede il rispetto del principio volto a garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni per l'accesso regolato al sistema nazionale del gas.

Il decreto legislativo n. 164/00, nel dare attuazione all'articolo 41 della legge n.144/99, ha ridisegnato interamente la struttura del settore del gas in Italia, prevedendo che le attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale in qualunque sua forma e comunque utilizzato siano libere e aperte alla concorrenza, nei limiti delle disposizioni del medesimo decreto. All'articolo 2, comma 1 del predetto decreto legislativo sono individuati:

- alla lettera c) *il cliente idoneo* come “la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema”;
- alla lettera d) *i clienti* come “i clienti grossisti o finali di gas naturale e le imprese di gas naturale che acquistano gas naturale”;
- alla lettera j) *il dispacciamento* come “l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di coltivazione, di stoccaggio, della rete di trasporto e di distribuzione e dei servizi accessori”;

- alla lettera k) il *dispacciamento passante* come “l’attività di cui alla lettera j), condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete;
- alla lettera n) la *distribuzione* come “il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti”;
- alla lettera t) *l’impresa di gas naturale* come “la persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che effettua almeno una delle seguenti attività: importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, vendita, acquisto, o stoccaggio di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, di seguito denominato GNL, e che risulta responsabile per i compiti commerciali, tecnici, o di manutenzione legati alle predette attività”;
- alla lettera ee) *il sistema gas* come “le reti di trasporto, di distribuzione, gli stoccaggi e gli impianti di GNL ubicati nel territorio nazionale e nelle zone marine soggette al diritto italiano in base ad atti internazionali di proprietà o gestiti dalle imprese di gas naturale, compresi gli impianti che forniscono servizi accessori, nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto e alla distribuzione”;
- alla lettera ii) il *trasporto* come “il trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione”;
- alla lettera jj) *l’utente del sistema* come “la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita dal sistema”.

In base all’articolo 9 del decreto legislativo n.164/00 che ha definito i criteri in base ai quali il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (di seguito: Ministero dell’industria) individua la rete nazionale di gasdotti, è stato emanato il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.18, del 23 gennaio 2001 (di seguito: decreto ministeriale 22 dicembre 2000). La rete, individuata negli allegati al decreto ministeriale è costituita da circa 7.900 km di gasdotti in esercizio, dei quali 7.620 sono di proprietà della Snam Spa (di seguito: Snam), 132,5 appartengono alla società Transmediterranean Pipeline Co Ltd (di seguito: Tmpc) e i rimanenti 120 circa sono di proprietà della Edison gas Spa (di seguito: Edison gas).

L’articolo 3 del medesimo decreto indica le modalità di aggiornamento della predetta rete fissando al 30 giugno di ogni anno la data di aggiornamento degli allegati. All’Autorità, alle regioni interessate e ai soggetti che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sulla rete nazionale di gasdotti viene data comunicazione del predetto aggiornamento.

Per differenza restano individuate anche le reti di gasdotti che operano il trasporto in ambito prevalentemente regionale, tenuto conto che le reti di distribuzione sono individuate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera n) e dell’articolo 14, commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 164/00, come le reti di gasdotti sulle quali si esercita l’attività di distribuzione, come servizio pubblico di trasporto locale per la consegna ai clienti, affidato mediante gara dagli enti locali i quali, al termine del periodo di affidamento, rientrano nella piena disponibilità delle reti e degli impianti. La deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2000, n.237 definisce l’impianto di distribuzione “una rete di gasdotti locali integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l’attività di distribuzione; l’impianto di distribuzione è costituito dall’insieme di punti di

alimentazione della rete di gasdotti locali, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di consegna o di vendita e dai gruppi di misura; l'impianto di distribuzione può essere gestito da uno o più esercenti".

Con l'articolo 22, commi 1 e 2, il medesimo decreto legislativo attribuisce, dall'1 gennaio 2003, la qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti del sistema nazionale del gas prevedendo, per il periodo transitorio che decorre dall'emanazione dello stesso decreto legislativo, l'attribuzione dell'idoneità a sei categorie di clienti, riportate per esteso nel paragrafo 1.3.

Di rilevanza è quanto previsto dagli articoli 24, 25 e 26 del decreto legislativo n.164/00, che definiscono norme, procedure e obblighi in tema di disciplina dell'accesso al sistema nazionale del gas.

L'articolo 24, comma 1 stabilisce l'obbligo per le imprese di gas naturale di permettere l'accesso a coloro che ne facciano richiesta nel rispetto delle condizioni tecniche di accesso e di interconnessione. Il comma 2 del medesimo articolo indica che le imprese di gas naturale possono rifiutare l'accesso "al sistema del gas alle altre imprese o ai clienti idonei che ne facciano richiesta solo nel caso in cui esse non dispongano della capacità necessaria, o nel caso in cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE".

L'articolo 25 del decreto legislativo n. 164/00 indica la procedura da seguire nel caso in cui il rifiuto all'accesso derivi da mancanza di capacità o di connessione, o dall'impedimento ad assolvere ad obblighi di servizio pubblico, ed assegna all'Autorità il compito di verificare che le opere necessarie per ovviare a tale mancanza o impedimento non risultino tecnicamente o economicamente fattibili in base ai criteri di cui agli articoli 8, comma 2, e 16, comma 2 del medesimo decreto legislativo n.164/00, stabilendo che l'accesso non può essere rifiutato ove il cliente sostenga il costo delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di capacità o di connessione (secondo l'indicazione dell'articolo 17, paragrafo 2 della direttiva europea 98/30/CE).

L'articolo 26 del decreto legislativo n.164/00 indica la procedura da seguire per le richieste di deroga dall'obbligo di accesso a seguito di gravi difficoltà economiche o finanziarie in relazione a contratti *take or pay*. Ai sensi del comma 2 del citato articolo, il rifiuto dell'accesso non può essere motivato da gravi difficoltà economiche e finanziario nel caso in cui le vendite effettuate dall'impresa non scendano al di sotto del livello di garanzie minime di ritiro contenute nei contratti *take or pay*, o se i contratti medesimi possono essere adeguati o se l'impresa può trovare soluzioni alternative. Ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, il Ministero provvede in merito alla richiesta entro il termine di tre mesi, acquisito il parere dell'Autorità, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del decreto legislativo n.164/00, l'Autorità è competente per risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso al sistema del gas naturale (in recepimento dell'indicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 della direttiva europea 98/30/CE).

Pertanto nel nuovo contesto normativo risultano identificate le attività che, pur libere e aperte alla concorrenza, sono regolate dall'Autorità, gli ambiti in cui le stesse attività sono esercitate, le imprese che operano nel sistema nazionale del gas, i clienti e tra questi gli idonei.

Tra le attività regolate rientrano quelle di trasporto e dispacciamento esercitate attraverso reti di gasdotti (con le relative pertinenze infrastrutturali, quali gli impianti di compressione, di riduzione e regolazione della pressione, ecc.) nell'ambito del sistema nazionale del gas.

Per quanto sopra detto, risulta ben radicato un provvedimento dell'Autorità in materia di garanzie di accesso e di utilizzo regolato delle attività di trasporto e dispacciamento sulle reti di gasdotti, nonché di obblighi dei soggetti che le esercitano, diretto a garantire condizioni trasparenti e non discriminatorie agli utilizzatori del servizio di trasporto e dispacciamento (di seguito: servizio di trasporto, inteso come il servizio offerto con le attività di trasporto e dispacciamento, come specificato nel successivo paragrafo 4.1.3). Tale provvedimento costituisce un passaggio fondamentale per la promozione della concorrenza e il perseguimento delle finalità che l'Autorità è chiamata a perseguire secondo il disposto dell'articolo 1, comma 1 della legge n.481/95.

1.2 Modalità di accesso e utilizzo delle reti di trasporto prima del decreto legislativo n. 164/00

Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.164/00, l'accesso di terzi alle reti di trasporto era regolato dall'articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n.9 (di seguito: legge n.9/91), che stabiliva l'obbligo di accesso ma lo condizionava a specifiche provenienze destinazioni del gas.

La provenienza del gas era circoscritta alla produzione nazionale. La destinazione del gas era inoltre circoscritta a:

- stabilimenti delle società produttrici, delle società controllate delle società controllanti o di società sottoposte al controllo di queste ultime;
- impianti dell'Enel Spa (di seguito: Enel);
- imprese che esercitano l'attività di cui all'articolo 1, comma 1 della legge n.1643/62;

Le condizioni e il corrispettivo per il servizio di vettoriamento, in tal modo offerto, erano demandate ad accordi tra le parti, sulla base di criteri fissati dalla legge, ovvero tenendo conto sia di un'adeguata remunerazione degli investimenti, dei costi di esercizio, dei criteri in uso sui mercati europei del gas per la determinazione dei compensi di vettoriamento e dei conseguenti livelli, sia dell'andamento del mercato dell'energia. In caso di mancato accordo tra le parti, la determinazione delle condizioni e del corrispettivo era demandata al Comitato interministeriale dei prezzi, sentite le parti.

Dall'1 gennaio 1995 sono applicate tariffe definite in base all'accordo sottoscritto tra la Snam, l'Unione Petrolifera e l'Associazione Mineraria Italiana 22 dicembre 1994 (di

seguito: accordo Snam/UP/AMI), in rappresentanza dei produttori nazionali di gas, e successive integrazioni.

La Snam ha comunicato, in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n.164/00, che alle richieste di vettoriamento pervenute successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso saranno applicate, per un periodo provvisorio limitato al 31 dicembre 2000, condizioni sostanzialmente analoghe a quelle previste dall'accordo Snam/UP/AMI.

Per questo periodo provvisorio il contratto si riferisce agli impegni di portata giornaliera richiesti per ogni coppia di punti di consegna e riconsegna, così da consentire la compensazione retroattiva, con effetto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.164/00, tra le tariffe provvisorie e le tariffe di trasporto che saranno determinate dall'Autorità.

Oltre all'accesso sancito dalla legge n.9/91, sono stati attuati nel tempo altri accessi ed utilizzi della rete, come esito del rapporto negoziale fra la Snam e i diversi soggetti. I principali contratti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.164/00 sono:

- vettoriamento del gas estratto dai giacimenti di Candela e Larino;
- vettoriamento per l'Enel dall'Algeria;
- vettoriamento per l'Enel in relazione allo *swap* del gas nigeriano;
- vettoriamento per la società slovena Geoplin;
- vettoriamento per la società croata Ina;
- vettoriamento per l'Edison gas dalla Russia;
- vettoriamento e rigassificazione per l'Edison gas da Panigaglia;
- vettoriamento per il Centro energia comunanza Spa.

Alcuni di questi contratti includono un servizio di modulazione: per esempio l'accordo Snam/UP/AMI consente di superare con la portata massima giornaliera di riconsegna del 30% la portata media giornaliera impegnata.

Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.164/00, le quantità trasportate dalla Snam per conto terzi rappresentavano circa il 10% del totale del gas trasportato in Italia. Secondo quanto stabilito dal citato decreto, con la separazione societaria imposta a partire dall'1 gennaio 2002 per l'attività di trasporto, all'impresa non è più consentito trasportare gas di sua proprietà a fini di vendita, escluso il gas usato a fini di bilanciamento del sistema. L'attività di trasporto, così come quella di stoccaggio, si configura come attività a sé, rispetto alla quale devono essere garantite a tutti i soggetti condizioni non discriminatorie di accesso.

Sono inoltre in corso da parte di Snam, Edison gas e Sgm Spa (di seguito: Sgm), servizi di trasporto non formalizzati con un contratto specifico, in quanto facenti parte di forniture integrate (*bundled*) offerte ai loro clienti che comprendono la commercializzazione, il trasporto, la modulazione e l'approvvigionamento (quest'ultimo, ottenuto anche per mezzo di contratti *take or pay* per i quali valgono le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 164/00, già ricordate nel paragrafo 1.1).

Attraverso la rete della società Tmpc con sede a St. Helier, Jersey, sono in corso servizi di trasporto per Snam e per la società slovena Geoplin, per i quali sono sottoscritti appositi contratti. Si può considerare che il *cash flow* generato dal contratto di trasporto di Snam con Tmpc costituisca garanzia collaterale al servizio del debito che Tmpc ha contratto per finanziare la costruzione della sua rete, secondo la complessa struttura finanziaria che è tipica del *project financing*. E' usuale che simili garanzie siano perfezionate dall'obbligo di pagare il corrispettivo di trasporto, almeno per una certa quota, anche in caso di mancato utilizzo della capacità di trasporto conferita (*ship or pay*). Potrà essere opportuna una ricognizione che individui tutti i soggetti interessati, in qualità di titolari dei diritti d'uso, di finanziatori, di garanti o mallevadori finanziari, di fruitori del servizio di trasporto e di operatori, e che identifichi per natura, entità, ragione e durata i loro diritti e i loro obblighi (per esempio, di *ship or pay*). Tale ricognizione potrà essere integrata da approfondimenti in tema di diritto internazionale.

I contratti di vettoriamento e i servizi di trasporto citati in questo paragrafo dovranno essere ricondotti al nuovo ordinamento dopo un opportuno periodo di transizione, come illustrato nei successivi paragrafi 4.2.2 e 4.2.4.

Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.164/00, l'accesso di terzi alle reti di trasporto era regolato anche dalla direttiva europea 91/296/CEE del 31 maggio 1991 concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti, recepita dal decreto del Ministro dell'industria 18 giugno 1994. Le poche richieste di accesso a reti italiane o ai gasdotti esteri di importazione verso l'Italia, presentate con riferimento a tale direttiva, non sono state accolte dalle imprese di trasporto interpellate per mancanza di disponibilità della capacità di trasporto occorrente. Le richieste riguardavano peraltro destinazioni non corrispondenti alle previsioni della direttiva: per questo motivo non si sono attivate le previste procedure di accertamento da parte della Commissione europea.

1.3 Il sistema nazionale del gas previsto dal decreto legislativo n. 164/00 e linee di sviluppo

La definizione di sistema gas contenuta nel decreto legislativo n.164/00 comprende le componenti con caratteristiche di infrastrutture essenziali che, come si è visto nel paragrafo 1.1, il decreto identifica e sottopone a precise disposizioni, allo scopo di consentirne l'accesso e l'utilizzo da parte di un vasto numero di soggetti, i clienti idonei, garantendo l'apertura del mercato alla concorrenza.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del decreto legislativo n. 164/00, a decorrere dal 21 giugno 2000 la qualifica di cliente idoneo è attribuita alle seguenti categorie:

- a) le imprese che acquistano il gas per la produzione di energia elettrica, indipendentemente dal livello di consumo annuale, e limitatamente alla quota di gas destinata a tale utilizzo;
- b) le imprese che acquistano gas per la cogenerazione di energia elettrica e calore, indipendentemente dal livello di consumo annuale, e limitatamente alla quota di gas destinata a tale utilizzo;
- c) i clienti finali il cui consumo sia superiore a 200.000 mc annui, misurati alle condizioni standard;

- d) i consorzi e le società consortili il cui consumo, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, sia superiore a 200.000 mc annui, purché il consumo annuo di ciascun componente sia superiore a 50.000 mc misurati alle condizioni standard;
- e) i clienti che utilizzano il gas prodotto nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana da loro stessi o da società controllate o controllanti o da società sottoposte al controllo di queste ultime;
- f) il cliente grossista, ovvero “la persona fisica o giuridica che acquista e vende gas naturale e che non svolge attività di trasporto o distribuzione all’interno o all’esterno del sistema in cui è stabilita od opera” e le imprese di distribuzione del gas per il volume di gas naturale consumato dai loro clienti nell’ambito del loro sistema di distribuzione.

Con delibera 18 ottobre 2000, n.193, l’Autorità ha disciplinato il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 22 del decreto legislativo n.164/00 a decorrere dall’1 gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei.

Si osserva peraltro che le imprese di produzione, le imprese di Gnl, le imprese di stoccaggio e le imprese di trasporto non ricadono nella categoria dei clienti, quindi neppure in quella di clienti idonei che ad essa si riferisce. Infatti non sono clienti finali, né clienti grossisti, né imprese che acquistano gas naturale, salvo casi speciali previsti per le imprese di trasporto e le imprese di stoccaggio. Hanno diritto di connessione in qualità di utenti ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 164/00; le loro connessioni sono peraltro funzionali al diritto di accesso dei clienti idonei.

2 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DEI CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI CODICI DI RETE E DEGLI OBBLIGHI DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITA’ DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO

L’Autorità, nell’individuare i criteri per la predisposizione da parte delle imprese di propri codici di rete che regolino la gestione ed il funzionamento della rete di trasporto, nonché gli obblighi di tali imprese, persegue obiettivi generali stabiliti dalla propria legge istitutiva n.481/95 e obiettivi specifici stabiliti dall’articolo 24, comma 5 del decreto legislativo n.164/00.

2.1 Obiettivi generali dei criteri per la predisposizione dei codici di rete e degli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento

Gli obiettivi generali pertinenti all’accesso e all’utilizzo delle attività di trasporto e dispacciamento sono così individuati:

- garanzia della erogazione del servizio;
- promozione della concorrenza;

- promozione dell'efficienza del servizio;
- tutela degli interessi di utenti e consumatori, in particolare di quelli più deboli;
- tutela del personale delle imprese, del rispetto dell'ambiente e del pubblico in generale, con particolare riguardo alla salvaguardia della sicurezza fisica delle persone e delle cose.

2.2 Obiettivi specifici dei criteri per la predisposizione dei codici di rete e degli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento

Gli obiettivi specifici pertinenti all'accesso e all'utilizzo delle attività di trasporto e dispacciamento in condizioni di normale esercizio stabiliti dall'articolo 24, comma 5 del decreto legislativo n.164/00, sono i seguenti:

- garanzia della libertà di accesso a parità di condizioni;
- garanzia della massima imparzialità;
- garanzia della neutralità.

2.3 Adempimenti a carico delle imprese e degli utilizzatori e obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento del gas

Il conseguimento degli obiettivi indicati nei paragrafi 2.1 e 2.2 dipende da adempimenti e obblighi, riferiti alle imprese e ai clienti idonei che accedono al loro servizio di trasporto (di seguito: utilizzatori), o agli utenti che si connettono alla rete. Questi adempimenti e obblighi sono:

- adempimenti che riguardano specificamente il rapporto contrattuale tra l'impresa e gli utilizzatori o gli utenti per la connessione. Essi vengono specificati nel codice di rete. L'Autorità non li stabilisce direttamente, ma fissa i criteri per la predisposizione del codice di rete, ovvero gli elementi in base ai quali giudicare se gli adempimenti stabiliti nel codice di rete conseguono gli obiettivi sopra indicati. Tali adempimenti e criteri sono discussi nel capitolo 4;
- obblighi di tipo informativo e operativo che non riguardano specificamente il rapporto contrattuale tra l'impresa e gli utilizzatori o gli utenti per la connessione, ma necessari al conseguimento degli obiettivi indicati nei paragrafi 2.1 e 2.2. Non sono indicati nel codice di rete, ma sono fissati per i soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento dall'Autorità. Vengono presentati e discussi nel successivo capitolo 5. In altri ordinamenti, per esempio in quello inglese, questi obblighi sono in massima parte elencati nella licenza rilasciata all'impresa (*PGT Licence*).

3 INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI CODICI DI RETE DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO DEL GAS

3.1 Considerazioni preliminari

Ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del decreto legislativo n.164/00, le imprese adottano il proprio codice di rete, che è trasmesso all'Autorità che ne verifica la conformità ai criteri da essa fissati, per garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del trasporto e del dispacciamento in condizioni di normale esercizio.

L'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n.164/00 definisce il codice di rete come "codice contenente regole e modalità per la gestione e il funzionamento della rete".

La dizione "codice di rete" ha scarsi precedenti nell'ordinamento italiano, almeno come codice di regole e modalità di gestione e funzionamento, adottato da un'impresa.

Nel settore dell'energia elettrica la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: Grtn) di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, adotta un "codice di trasmissione e dispacciamento", ai sensi della direttiva 21 gennaio 2000 del Ministro dell'industria. Tale codice di trasmissione e dispacciamento disciplina le relative attività e, per quanto previsto dalla normativa in relazione alle medesime, i rapporti del Grtn con i soggetti utenti e i proprietari della rete di trasmissione nazionale. In quanto adottato da un'azienda pubblica, qual è il Grtn, che è concessionaria esclusiva di pubblico servizio e ottempera agli indirizzi strategici e operativi definiti dal Ministero dell'industria, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4 del decreto legislativo n.79/99, tale codice si configura come un disciplinare tecnico-amministrativo.

Il codice di rete di cui si occupa il presente capitolo viene invece adottato da una libera impresa e come tale si iscrive nel perimetro dell'autonomia dei soggetti economici privati, pur con i vincoli stabiliti dal decreto legislativo n.164/00 per le imprese. Coerentemente con tale diversa impostazione, l'articolo 24, comma 5 del decreto legislativo n.164/00 affida all'Autorità il compito di verificare la conformità del codice di rete ai criteri da essa fissati, per garantire a tutti gli utilizzatori la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del trasporto e del dispacciamento, e stabilisce una scadenza temporale entro la quale l'Autorità fissi tali criteri, e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento del gas.

Per le forti analogie di tale impostazione con l'esperienza inglese, descritta nel successivo paragrafo 3.2, si ritiene opportuno che il codice di rete si riferisca, per quanto non indicato espressamente dalla norma legislativa, non tanto al paradigma amministrativo sopra indicato per il settore dell'energia elettrica, quanto al paradigma "contrattuale" del Network Code inglese, pur con le importanti varianti suggerite dalle diversità strutturali fra la situazione inglese e quella italiana.

Secondo tale paradigma il codice di rete viene inteso come l'insieme univoco delle condizioni generali di fornitura del servizio di trasporto, salvo naturalmente le determinazioni che sono specifiche dei singoli rapporti contrattuali: nomi dei contraenti, scelta dei servizi fra quelli contemplati nel codice, scelta della durata fra quelle contemplate, quantità, e così via.

Nel Regno Unito le attività di trasporto e distribuzione sono infatti svolte, in massima parte, da un'unica grande impresa (BG Transco), mentre in Italia esistono più imprese di trasporto, e più imprese di distribuzione (queste ultime, anzi, molto numerose). L'articolo 21 del decreto legislativo n.164/00 dispone fra l'altro la separazione societaria fra le attività di trasporto e dispacciamento e l'attività di distribuzione. L'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n.164/00 stabilisce che l'attività di trasporto è attività di interesse pubblico. L'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo n.164/00 stabilisce che l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico, affidata esclusivamente mediante gara, dall'ente locale.

Il paradigma inglese offre quindi con il Network Code un documento che riguarda le due attività di trasporto e di distribuzione, mentre nell'ordinamento italiano si prevedono codici di rete distinti per le due attività, trasporto e distribuzione, con l'attività di dispacciamento che vi si riferisce, secondo le considerazioni svolte al paragrafo 4.1.3, in ragione della separazione societaria appena ricordata. La presenza di più imprese, per l'attività di trasporto e l'attività di distribuzione, comporta in linea di principio l'adozione di un codice di rete per ciascuna impresa di trasporto, e per ciascuna impresa di distribuzione.

In Italia inoltre vi sono numerosi giacimenti in coltivazione che sono collegati non alla rete nazionale di gasdotti, ma a reti di trasporto regionali. Solo le maggiori centrali di raccolta e trattamento della produzione nazionale sono collegate alla rete nazionale di gasdotti, secondo il decreto ministeriale 22 dicembre 2000; invece nel Regno Unito l'intera produzione converge nei terminali costieri collegati al National Transmission System (di seguito: NTS) di BG Transco, la struttura che equivale alla rete nazionale di gasdotti. Il paradigma inglese circoscrive, nel Network Code, il problema del bilanciamento al solo NTS, mentre nell'ordinamento italiano esso può riguardare anche le reti di trasporto regionale, limitatamente al gas consegnato e riconsegnato all'interno della medesima rete regionale senza interessare la rete nazionale di gasdotti.

3.2 Le condizioni d'accesso nelle esperienze di altri paesi

Diversificata da paese a paese è oggi in Europa la situazione in materia di condizioni d'accesso. Ciò dipende dalle diverse scelte compiute per il regime di accesso, negoziato o regolato, e dalla diversità della struttura del settore del gas. Si ritiene utile descrivere nel seguito oltre al quadro esistente nel Regno Unito (caratterizzato dal codice di rete) che è stato adottato come riferimento nel presente lavoro, anche gli assetti operanti in Germania e in Olanda (caratterizzati da una più netta logica di negoziazione) dai quali si sono attinte indicazioni per l'adeguamento del paradigma britannico alla situazione italiana.

3.2.1 Regno Unito

Nel Regno Unito il sistema di trasporto e distribuzione è gestito in massima parte da un unico operatore integrato *from beach to meter*, Transco, che serve oltre 14 milioni di clienti. Alcuni servizi (installazione e lettura contatori, allacciamenti, stoccaggio) sono stati recentemente scorporati e resi contendibili, o lo saranno fra breve. Il sistema di trasporto è distinto nella parte a scala nazionale (NTS) e nella parte a scala regionale (LTS) alla quale fanno capo le reti di distribuzione a media e a bassa pressione. L'NTS ha 16 punti di entrata (compresi i sei terminali costieri) e 75 punti di uscita; di questi, 33 sono costituiti da connessioni al sistema regionale LTS, mentre i restanti sono costituiti dai prelievi di maggiore entità, in massima parte centrali termoelettriche, che originano una quota consistente (poco meno del 20%) della domanda totale di trasporto. L'NTS costituisce per gli operatori che se ne avvalgono (*shippers*) anche un luogo unico di interscambio (NBP, National Balancing Point) rispetto al quale avviene la compravendita del gas, anche di quello occorrente al bilanciamento giornaliero. Vigè il regime di accesso regolato. Il regolatore è l'Office for Gas and Electricity Markets (Ofgem) che è responsabile dell'efficienza economica del sistema, mentre l'efficienza tecnica compete allo HSE (Health and Safety Executive), al quale Transco presenta annualmente un documento (*Safety Case*) sulla sicurezza tecnica.

L'accesso alla rete è disciplinato da un sistema di licenze e dal Network Code. Le licenze sono rilasciate da Ofgem alle imprese di trasporto, agli utilizzatori del servizio di trasporto e ai fornitori di gas naturale, e specificano gli obblighi di tali soggetti. Il Network Code consiste invece in un accordo contrattuale unico (*multi-party agreement*) che ricomprende tutte le condizioni di accesso, e per tutti gli utilizzatori del servizio. Viene sottoscritto da Transco e dai singoli utilizzatori. Il Network Code contempla, fra l'altro, l'obbligo di bilanciamento giornaliero, ma esclusivamente per l'NTS. Il bilanciamento viene verificato individualmente per i prelievi misurati su scala giornaliera (quelli da oltre 75000 therm/anno), mentre gli altri sono trattati per differenza, e valutati *pro quota*. Sono contemplate penali di sbilanciamento e di scostamento. Il Network Code contempla anche una complessa procedura (*due process*) di aggiornamento, affidata a Transco, nella quale Ofgem ha poteri di approvazione e di intervento d'urgenza. In particolare, nella sua licenza l'utente del servizio di trasporto (*shipper*) trova l'obbligo di sottoscrivere il Network Code e di acconsentire a tutte le sue future modifiche, da apportarsi secondo *due process*. Vi sono ogni anno circa 100 richieste di modifica, trattate secondo l'urgenza.

Il regime di trasporto è quello del *common carriage*: nessuno dei soggetti che aspirano al conferimento di capacità di trasporto ha la precedenza sugli altri, e il conferimento avviene per periodi di tempo assai più brevi della vita economica della rete di gasdotti. Per l'NTS il modello di servizio è quello di *entry-exit* (descritto nel paragrafo 4.1.3) con tariffa calcolata in base alla capacità giornaliera impegnata e alla capacità effettivamente utilizzata (ovvero al volume riconsegnato nel mese), distinta secondo il punto di entrata e il punto di uscita. Per l'LTS la tariffa dipende dalla capacità impegnata e dalla capacità effettivamente utilizzata, ma con proporzioni diverse da quelle applicate all'NTS.

Nel 1996 il Network Code contemplava il conferimento di capacità illimitata nei punti di entrata all'NTS, ad un prezzo fisso. In presenza di un vincolo di capacità, Transco provvedeva ad acquistare o a vendere gas, con il Flexibility Mechanism, fino a risolvere

il vincolo. Il costo di questi interventi non rientrava nella tariffa di trasporto e veniva sostenuto dagli *shippers* (in ultima analisi, dai consumatori). Nell'estate e nell'autunno del 1998 si riscontrarono vincoli di capacità a St. Fergus, il principale punto di entrata nell'NTS, e l'intervento di Transco attraverso il Flexibility Mechanism generò costi dell'ordine di 50 miliardi di lire, per gli *shippers*, e aumentò di circa 5 lire al metro cubo il prezzo spot del gas, in quei giorni. Nell'ottobre 1998 il Network Code venne modificato, in modo che i vincoli di capacità venissero risolti con una riduzione proporzionale delle capacità assegnate ai singoli *shippers* interessati. Transco riconobbe poi agli *shippers* un rimborso di circa un terzo dei costi da essi sostenuti per gli episodi di St. Fergus sopra citati. Nel novembre 1998 venne introdotta l'assegnazione giornaliera a mezzo di asta delle capacità inutilizzate nei punti di entrata all'NTS (ovvero non prenotate per il giorno successivo da chi ne aveva in conferimento), anche in considerazione delle esperienze già maturate negli Stati Uniti d'America (aste organizzate dalla Florida Gas Transmission e dalla Pacific Gas and Electric). Nel settembre 1999 vennero organizzate da Transco le prime aste per il conferimento di capacità di entrata su scala semestrale, con base temporale mensile. Dal 1 ottobre 1999 è in vigore un nuovo regime (NGTA, New Gas Trading Arrangement) incentrato sul conferimento a mezzo di asta delle capacità di entrata e su un nuovo meccanismo di mercato per il gas, l'OCM (On-the-day Commodity Market). Aste di capacità di ingresso si sono svolte nel marzo 2000, nell'agosto 2000 e nel febbraio 2001, sempre su scala semestrale.

Il meccanismo d'asta per l'assegnazione giornaliera delle capacità inutilizzate è del tipo Backstop Uniform, secondo il quale i partecipanti presentano profili di offerta in prezzo e quantità, simultaneamente per ciascun punto di entrata. Le singole offerte non vengono rese note agli altri partecipanti. Transco calcola poi il prezzo (che verrà pagato da ciascun partecipante) e le quantità di equilibrio dei singoli partecipanti per ciascun punto di entrata.

Il meccanismo d'asta considerato per il conferimento mensile è del tipo Ausubel II, variante dell'asta di tipo inglese, secondo il quale ciascun partecipante dichiara l'entità della capacità che si impegna ad acquistare, al prezzo bandito. Con l'aumentare del prezzo bandito, i partecipanti modificano ad ogni passo la loro richiesta di capacità. Ad un certo punto, uno o più partecipanti otterranno una certa capacità, al prezzo bandito in quel passo (*pay as you bid*), poiché la capacità offerta sarà superiore alla capacità richiesta dal resto dei partecipanti. Si procede poi con il progressivo aumento del prezzo bandito, e il corrispondente aggiornamento delle richieste di capacità dei singoli partecipanti, finché non viene assegnata tutta la capacità ancora disponibile.

I proventi dell'asta vanno riconciliati con il vincolo sui ricavi (*allowed revenue*) di Transco. Finora essi sono stati destinati alla riduzione della quota di commodity della tariffa di trasporto per la generalità degli *shippers*.

Il Network Code è un documento di grande mole e complessità, dovute anche al fatto che esso riguarda tanto il trasporto quanto la distribuzione.

Le controversie in merito al Network Code sono risolte in linea di principio in sede giudiziaria. Anche le decisioni di Ofgem sono appellabili in sede giudiziaria (*judicial review* presso la Civil Court che però giudica solamente se la decisione sia *irrational*, *unreasonable*, o sia stata presa con *undue process*) ma non vi è stato finora nessun caso di ricorso, nel settore del gas; ve ne sono stati invece nel settore dell'energia elettrica.

3.2.2 Germania

In Germania la struttura societaria del settore, con la presenza di numerose imprese “regionali” un tempo protette da accordi di demarcazione territoriale, ha portato alla formazione di reti di scala regionale che si collegano con i grandi gasdotti di importazione, organizzati principalmente in due grandi reti “sovraregionali”, facenti capo a Ruhrgas e a Wingas. Le reti regionali sono generalmente segmentate in ragione della diversa qualità del gas che vi è distribuito. Le reti di distribuzione sono definite come reti che non superano i confini municipali. Esse sono alimentate dalle reti regionali. E’ in corso una profonda trasformazione del settore che si interseca a quella del settore elettrico, con fusioni e riorganizzazioni su grande scala: ne sono un esempio la fusione fra Rwe e Vew e quella fra Veba e Viag (con la formazione di E.On).

Attualmente si contano 11 imprese di produzione, 19 imprese *merchant* integrate (delle quali 8 sono importatrici) e oltre 700 imprese di distribuzione. Nell’implementazione della direttiva 98/30/CE la Germania ha optato per il regime di accesso negoziato. In Germania non esiste un regolatore indipendente di settore. Il Bundeskartellamt è l’autorità competente per risolvere le controversie in materia di accesso alla rete, mentre il Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie svolge funzioni di coordinamento e di supervisione.

Le condizioni di accesso sono quelle del *Verbändevereinbarung zum Netzzugang bei Erdgas*, l’accordo stipulato il 4 luglio 2000 fra le associazioni industriali interessate (Bundesverband der Deutschen Industrie - BDI, Berlin; Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft - VIK, Essen; Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft - BGW, Bonn; Verband kommunaler Unternehmen - VKU, Köln), su invito del governo.

Esse contemplano per le reti “sovraregionali” un servizio di trasporto secondo il modello del percorso tipico definito (con riferimento alla classificazione contenuta nel paragrafo 4.1.3), con tariffa calcolata in base alla distanza fra punto di consegna e punto di riconsegna e alla classe di diametro dei gasdotti utilizzati, e commisurata alla capacità oraria conferita (differenziata fra la rete sovraregionale e la rete regionale), con obbligo di bilanciamento orario (con tolleranza del 2% nell’ora, e del 15% nell’aggregato cumulativo) e di comunicazione del programma di trasporto settimanale (con dettaglio giornaliero) e del programma giornaliero (con dettaglio orario); alcuni servizi speciali (per esempio, la miscelazione, l’odorizzazione, e così via) sono da negoziare caso per caso. Per le reti regionali si contempla un servizio con tariffa a francobollo regionale, e per le reti di distribuzione un ulteriore servizio a francobollo locale. Il regime è di *contract carriage*: viene conferita capacità di trasporto a nuovi richiedenti solo per la parte lasciata disponibile dai conferimenti vigenti (anche di lungo periodo). L’entità della tariffa non è parte dell’accordo, ma viene determinata autonomamente da ciascuna impresa per la propria rete di trasporto.

Ruhrgas, la maggiore impresa tedesca del settore, si conforma a questo accordo con le sue condizioni generali commerciali, senza però distinguere i gasdotti per classe di diametro, nella sua rete sovraregionale.

Anche Wingas (la principale concorrente di Ruhrgas a livello sovraregionale) e le maggiori società di trasporto a livello regionale (Thyssengas, BeB, Wfg e Vng) hanno pubblicato condizioni generali commerciali che si conformano all’accordo sopra citato.

Si ritiene opportuno notare che nella rete sovraregionale di Ruhrgas figura anche il gasdotto Tenp, costruito in *project financing* con la partecipazione di Snam, principalmente per il trasporto del gas olandese verso l'Italia, e destinato a convogliarvi, con i potenziamenti in corso, anche gas di provenienza norvegese. I diritti di trasporto in tale gasdotto, che è direttamente funzionale al sistema nazionale del gas, sono conferiti interamente e permanentemente alla Trans European Natural Gas Pipeline Finance Co Ltd (di seguito: Tenpfinco), con sede legale a Hamilton, Bermuda, nella quale Snam e Ruhrgas sono presenti con quote paritetiche (50% ciascuna). A sua volta, Tenpfinco ha conferito capacità di trasporto a Snam, Ruhrgas e Swissgas, con contratti di lungo periodo. Il regime di *contract carriage* applicato da Ruhrgas al gasdotto Tenp risulta compatibile con la tutela dell'approvvigionamento del sistema nazionale del gas, ma potrà essere opportuna anche per questa situazione, come per la situazione di Tmpc descritta nel paragrafo 1.2, una ricognizione che individui tutti i soggetti interessati ai diritti di trasporto nel gasdotto Tenp, in qualità di titolari dei diritti d'uso, di finanziatori, di garanti o mallevadori finanziari, di fruitori del servizio di trasporto e di operatori, e che identifichi per natura, entità, ragione e durata i loro diritti e i loro obblighi (per esempio, di *ship or pay*). Tale ricognizione potrà essere integrata da approfondimenti in tema di diritto internazionale e potrà essere estesa agli altri gasdotti internazionali che risultano direttamente funzionali al sistema nazionale del gas, elencati nella relazione tecnica al parere sullo schema di decreto per l'individuazione dell'ambito della rete nazionale di gasdotti rilasciato dall'Autorità al Ministro dell'industria, con delibera 12 ottobre 2000, n. 186.

3.2.3 Olanda

In Olanda il sistema di trasporto è gestito da un unico operatore, Gasunie. Il sistema è strutturato in una parte di trasporto nazionale e in una parte di trasporto regionale, che alimenta le reti di distribuzione. Nell'implementazione della direttiva 98/30/CE l'Olanda ha optato per il regime di accesso negoziato per il trasporto, e per il regime di accesso regolato per la distribuzione. Il sistema di trasporto è segmentato secondo il tipo di gas trasportato, ed è dotato di consistenti capacità di miscelazione. Il regime di trasporto è quello del *contract carriage*, con conferimento della capacità di trasporto secondo il principio della precedenza temporale. Le condizioni generali di accesso, pubblicate da Gasunie, contemplano un servizio di trasporto sulla rete nazionale secondo il modello del percorso tipico definito, con tariffa calcolata in base alla distanza fra punto di consegna e punto di riconsegna (con tetto a 200 km) e in base alla capacità oraria conferita, e con l'obbligo di bilanciamento orario per gli utilizzatori del servizio. Gasunie offre anche servizi di miscelazione, di rimodulazione e di flessibilità, articolati in maniera complessa.

L'autorità olandese di regolazione per l'energia (*Dienst uitvoering en toezicht Energy - DTe*) ha emanato nell'agosto 2000 le linee guida per il 2001 che contemplano il conferimento di almeno il 20% della capacità di trasporto con contratti di breve periodo (non superiori a un anno), l'applicazione del principio *use or lose it* (secondo il quale la capacità di trasporto conferita ma non utilizzata viene riconferita ad altri soggetti) e la formazione di almeno il 75% del fatturato con servizi di base, a tariffa indicativa ma non modificabile nei singoli casi se non per ragioni speciali. Si contempla inoltre

l'offerta di un servizio di trasporto interrompibile, oltre al tradizionale servizio continuo.

3.3 Requisiti per la formulazione di un codice di rete

Al fine di conseguire efficacemente gli obiettivi indicati nel precedente capitolo 2, un codice di rete deve rispondere a requisiti di:

- completezza;
- chiarezza;
- semplicità;
- generalità;
- flessibilità.

Il rispetto di questi requisiti è facilitato dall'uniformità dei codici di rete per quanto concerne l'organizzazione della materia, la terminologia e la simbologia adottata. In tal modo si facilita anche l'utilizzatore che intenda accedere a più reti.

I codici con struttura difforme da quella indicata dall'Autorità verranno esaminati anche sotto l'aspetto delle ragioni di tale difformità.

Inoltre, il rispetto dei requisiti sopra elencati è garantito dall'adozione di un codice di rete unico per la rete nazionale di gasdotti, così come definita dal decreto ministeriale 22 dicembre 2000, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n.164/00.

Nel successivo capitolo 4 viene proposta l'organizzazione della materia disciplinata dal codice di rete ritenuta più compatibile con le caratteristiche sopra indicate e meglio verificabile sotto il profilo della conformità ai criteri fissati dall'Autorità.

La chiarezza implica che il codice di rete, documento di diritto commerciale di notevole mole e complessità, venga corredato da documenti divulgativi che ne facilitino la comprensione anche ai non specialisti.

Adempimenti informativi e adempimenti operativi sono previsti dal codice di rete per le parti che lo sottoscrivono.

L'impostazione adottata si propone di non prescrivere soluzioni univoche, ma di consentire, nel rispetto dei vincoli di carattere generale e in particolare del principio che a diverso livello di prestazione corrisponda un diverso livello tariffario, modularità e flessibilità nelle condizioni di fornitura. Per esempio opzioni plurime sono previste nella definizione dell'intervallo temporale di bilanciamento (orario o giornaliero) e nella riconversione dei contratti in essere.

Si prevede inoltre, nel successivo paragrafo 4.8.1, un periodo di avviamento nel quale le regole e le modalità di funzionamento vengano applicate in forma semplificata e in misura meno stringente, in modo da favorire la formazione di nuovi soggetti e, con essa, l'avvio della liberalizzazione del mercato del gas naturale.

4 ORGANIZZAZIONE DELLA MATERIA DISCIPLINATA DAL CODICE DI RETE

Le caratteristiche di completezza, chiarezza, semplicità, generalità e flessibilità indicate nel precedente paragrafo 3.3 sono garantite anche attraverso l'organizzazione del codice di rete in sezioni che corrispondano alla natura degli adempimenti da considerare e delle attività da disciplinare, e in capitoli che corrispondano alle singole situazioni o ai singoli processi operativi. In considerazione delle caratteristiche delle attività di trasporto e dispacciamento, e assumendo come riferimento il codice di rete inglese, si propone la seguente organizzazione della materia in sezioni e capitoli.

Per quanto riguarda gli adempimenti informativi:

- **Informazione:**
 - contesto normativo;
 - descrizione della rete;
 - descrizione del servizio di trasporto;
 - sistemi informativi.

Per quanto riguarda gli adempimenti operativi:

- **Accesso al servizio di trasporto:**
 - requisiti di accesso al servizio;
 - conferimento del servizio;
 - realizzazione e gestione dei punti di consegna e riconsegna;
 - procedure relative al rifiuto di accesso
- **Utilizzo del servizio di trasporto:**
 - prenotazione e assegnazione;
 - riassegnazione;
 - bilanciamento operativo;
 - bilanciamento amministrativo;
 - gestione delle consegne e delle riconsegne;
 - responsabilità attinenti all'utilizzo del servizio.
- **Qualità del servizio:**
 - standard di qualità del servizio;
 - documentazione del servizio;
 - gas non contabilizzato e consumi di rete.
- **Programmazione:**
 - previsione della domanda;
 - pianificazione dei potenziamenti;

- programmazione e gestione delle manutenzioni.
- Amministrazione:
 - responsabilità di depositario fiscale e di depositario doganale;
 - fatturazione e pagamento;
 - miscellanea.
- Emergenze:
 - gestione delle emergenze di servizio;
 - modalità di passaggio dal regime normale al regime di emergenza generale;
 - modalità di passaggio dal regime di emergenza generale al regime normale.
- Disposizioni transitorie e procedura di aggiornamento:
 - disposizioni transitorie in fase di prima applicazione;
 - procedura di aggiornamento del codice di rete.

Nel seguito di questo documento si delinea il contenuto delle sezioni e dei capitoli, si espongono i temi principali per i quali l’Autorità potrà fissare criteri particolari, si presentano, ove possibile, proposte operative, e si pongono quesiti specifici destinati alla consultazione.

Punto di discussione n.1. Ritenete che gli argomenti sopra elencati siano appropriati? Ritenete opportuno integrarli con altri? Se sì, con quali, e per quali ragioni?

4.1 Informazione

Al fine di tener conto degli obiettivi generali di promozione della concorrenza e di tutela e degli obiettivi specifici di garanzia della libertà di accesso a parità di condizioni e di garanzia della massima imparzialità, in questo capitolo vengono presentati il contesto normativo, la rete di trasporto, l’infrastruttura di dispacciamento, i servizi offerti dall’impresa e i sistemi informativi per lo scambio di dati, comunicazioni e informazioni tra l’impresa e gli utilizzatori.

4.1.1 Contesto normativo

Il capitolo descrive il contesto normativo in cui trova attuazione il codice di rete, con riferimento alla trattazione fatta nel presente documento nei paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, nonché nel capitolo 2.

4.1.2 Descrizione della rete

Il capitolo descrive la rete di trasporto dell’impresa, fornendo in particolare le seguenti indicazioni:

- collocazione geografica dei gasdotti, con rappresentazione planimetrica del loro tracciato in scala opportuna recante l'ubicazione degli impianti principali quali ad esempio le stazioni di compressione, gli impianti di smistamento;
- topologia, con la rappresentazione schematica dei gasdotti e dei principali impianti, l'indicazione dei punti di consegna e di riconsegna, o di interconnessione con altre reti, l'indicazione delle caratteristiche tecniche, e così via; per la rete nazionale di gasdotti, anche l'indicazione delle parti facenti capo alle diverse imprese, l'indicazione dei collegamenti agli stoccaggi, ai gasdotti di importazione ed esportazione, e così via;
- descrizione dell'infrastruttura e delle funzioni di dispacciamento, nonché dei sistemi in uso e delle loro prestazioni;
- prestazioni della rete, ovvero capacità di trasporto nelle principali situazioni di esercizio, normale e speciale (per la situazione meteo-climatica, per l'effettuazione di lavori, e così via); l'Autorità potrà intervenire nel processo di aggiornamento del codice di rete, descritto nel successivo paragrafo 4.8.2, per apportare quelle integrazioni e/o modifiche che migliorino questa descrizione, tenendo anche conto delle riflessioni e degli studi coordinati in sede europea in questa complessa materia.
- vincoli tecnici e gestionali.

Punto di discussione n.2. *Ritenete opportuno aggiungere altre indicazioni oltre a quelle proposte?*

Punto di discussione n.3. *Quali ritenete essere i modi più opportuni di determinare e rappresentare le prestazioni delle reti di trasporto di gas naturale?*

4.1.3 Descrizione dei servizi

Il capitolo descrive secondo quantità, durata e natura ciò che l'impresa offre con le sue attività di trasporto e dispacciamento, ovvero i suoi servizi. Essi si distinguono in:

- servizi di base;
- servizi accessori;
- servizi speciali.

I servizi di base sono soggetti al regime tariffario regolato dall'Autorità, e vengono selezionati dall'utilizzatore.

I servizi accessori sono quelli necessari per la gestione della rete di trasporto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo n. 164/00. Essi vengono resi disponibili e utilizzati con l'accesso e l'utilizzo di un servizio di base. La loro remunerazione è inclusa in quella dei servizi di base.

I servizi speciali non sono soggetti al regime tariffario, ma vengono negoziati dall'impresa, sempre nel quadro delle garanzie elencate nei paragrafi 2.1 e 2.2 del presente documento.

Per meglio descrivere i servizi offerti dall'impresa, conviene osservare che l'attività di dispacciamento può essere ricondotta a due tipologie:

- dispacciamento di merito, comportante valutazioni, decisioni e azioni relative tanto alla fattibilità, alla sicurezza e all'efficienza interna dei processi di trasporto, quanto alla selezione delle fonti di approvvigionamento secondo considerazioni di merito economico;
- dispacciamento passante, comportante valutazioni, decisioni e azioni relative unicamente alla fattibilità, alla sicurezza e all'efficienza interna dei processi di trasporto.

Nel servizio di trasporto del gas il dispacciamento è di tipo passante. Le decisioni che dipendono dal merito economico delle fonti di approvvigionamento spettano agli utilizzatori, ciascuno dei quali opera nell'ambito del proprio portafoglio di contratti bilaterali. Alcune decisioni di selezione delle fonti di approvvigionamento secondo considerazioni di merito economico possono essere prese dal dispacciamento per l'ottimizzazione dell'invaso di rete secondo le diverse situazioni di trasporto (vedi il punto di discussione n. 16), o per la fornitura di ultima istanza (considerata fra i servizi accessori, in questo paragrafo, e fra gli obblighi dell'impresa, nel paragrafo 5.2.3), ma sono di entità relativamente modesta e riguardano principalmente l'utilizzo del servizio di stoccaggio che è soggetto, nell'ordinamento italiano, al regime di accesso regolato.

Così inteso, il servizio di dispacciamento è assimilabile ad un servizio accessorio, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo n. 164/00.

Qualora venisse a prospettarsi una diversa situazione nel concerto europeo, l'Autorità, potrà intervenire con propri provvedimenti.

Si osserva peraltro che una distinzione specifica potrà riguardare il dispacciamento della rete nazionale di gasdotti, individuata con il decreto ministeriale 22 dicembre 2000. Per tale rete, formata da parti delle reti di trasporto di tre imprese (Snam, Edison gas, Tmpc), valgono una determinazione tariffaria e un accesso distinti, ai sensi dell'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo n. 164/00. Inoltre l'articolo 18, comma 1 del medesimo decreto impone ai soggetti che svolgono l'attività di trasporto, nell'ambito della loro attività di dispacciamento sulla rete nazionale di gasdotti, l'obbligo di fornire ai clienti non idonei direttamente o indirettamente connessi alla porzione di rete su cui svolgono la loro attività, la disponibilità del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale. Nel paragrafo 3.3 di questo documento si propone l'adozione di un codice di rete unico, per tale rete.

L'attività del dispacciamento sulla rete nazionale di gasdotti può avvenire sia attraverso uno specifico ed esplicito coordinamento dei diversi dispacciamenti delle imprese che esercitano gasdotti della rete nazionale di gasdotti, sia con l'istituzione di un dispacciamento distinto, che continuerebbe comunque ad essere assimilabile ad un servizio accessorio.

Fra i servizi di base vanno considerati i seguenti:

- trasporto del gas da uno o più punti di consegna a uno o più punti di riconsegna, garantito nella sua continuità salvo casi di forza maggiore, o di emergenza (di seguito, trasporto continuo); in tali casi, il trasporto continuo sarà l'ultimo ad essere interrotto, o ridotto;

- trasporto del gas da uno o più punti di riconsegna a uno o più punti di riconsegna, non garantito nella sua continuità ma soggetto a interrompibilità con preavviso dell'impresa di trasporto (di seguito, trasporto interrompibile); si possono prevedere diverse classi di trasporto interrompibile, con diverso tempo di preavviso, diversa entità dell'interruzione, diversa priorità di interruzione, e così via;

Fra i servizi accessori, compresi anch'essi in tariffa in quanto necessari per il funzionamento della rete, vanno considerati i seguenti:

- modulazione di breve periodo, per mantenere le condizioni di sicurezza e di efficienza del servizio di trasporto anche in presenza di un diverso profilo temporale fra le immissioni nei punti di consegna e i prelievi nei punti di riconsegna, entro la base temporale stabilita per l'obbligo di bilanciamento degli utilizzatori (ad esempio, modulazione di breve periodo su base oraria, qualora l'obbligo di bilanciamento valga su base giornaliera).
- miscelazione, per garantire che il gas riconsegnato abbia caratteristiche chimico-fisiche (potere calorifico, indice di Wobbe, ecc.) conformi ai requisiti chimico-fisici stabiliti per la generalità dei punti di riconsegna, qualora nei punti di consegna venga immesso gas con caratteristiche chimico-fisiche conformi ai requisiti chimico-fisici stabiliti per la generalità dei punti di consegna;
- regolazione, per garantire che l'esercizio della rete e la riconsegna del gas avvengano nel rispetto dei requisiti tecnici (valori di pressione minimi e massimi, ecc.) stabiliti per la generalità dei punti di riconsegna; si possono prevedere, a questo fine, diverse classi di punti di riconsegna;
- dispacciamento, inteso come dispacciamento passante, incluso il bilanciamento;
- fornitura di ultima istanza, per garantire il bilanciamento della rete, qualora si riscontri un disequilibrio o uno scostamento degli utilizzatori, per inadempienze dei soggetti che svolgono l'attività di vendita. Tale servizio può comportare per esempio la variazione dell'invaso di rete, il ricorso agli stoccaggi, la richiesta di ribilanciamento o di riequilibrio dello scostamento o la riduzione del prelievo da alcuni determinati punti di riconsegna, o dell'immissione in alcuni punti di consegna, per gli utilizzatori in forte disequilibrio o scostamento. Si devono indicare le garanzie che l'impresa richiede agli utilizzatori o anche direttamente ai soggetti che svolgono l'attività di vendita, nonché le verifiche che l'impresa svolge, le comunicazioni, le azioni di rivalsa sulle garanzie offerte, e così via.

Il capitolo descrive inoltre le modalità con le quali le imprese negoziano e permettono agli utilizzatori l'accesso ai servizi speciali, non compresi nei servizi di base e in quelli accessori, tra i quali si citano a puro titolo esemplificativo i seguenti:

- regolazione speciale, riferita a requisiti tecnici speciali (di pressione minima di riconsegna, di stabilità nel tempo della pressione di riconsegna, ecc.);
- miscelazione speciale, per garantire che il gas riconsegnato abbia caratteristiche chimico-fisiche (potere calorifico, indice di Wobbe, ecc.) conformi a requisiti chimico-fisici più stringenti di quelli stabiliti per la generalità dei punti di riconsegna, o anche per consentire che nei punti di consegna venga immesso gas con caratteristiche chimico-fisiche non conformi ai requisiti chimico-fisici stabiliti per la generalità dei punti di consegna;

- rispetto di vincoli speciali di qualità del gas riconsegnato, riguardanti la concentrazione di impurezze, la stabilità nel tempo della composizione chimica o delle caratteristiche chimico-fisiche, ecc..
- modulazione speciale di bilanciamento, per mantenere le condizioni di sicurezza e di efficienza del servizio di trasporto anche in presenza di un diverso profilo temporale fra le immissioni nei punti di consegna e i prelievi nei punti di riconsegna, nella base temporale stabilita per l'obbligo di bilanciamento degli utilizzatori (ad esempio, modulazione di bilanciamento su base giornaliera, qualora l'obbligo di bilanciamento sia su base giornaliera). Con questo servizio l'impresa si assume, entro determinati limiti e a determinate condizioni, l'obbligo di bilanciamento che altrimenti graverebbe sull'utilizzatore.

Il capitolo descrive altresì le modalità con le quali vengono rese pubbliche tali richieste anche per valutarne la possibilità di estensione alla generalità degli utilizzatori.

Il capitolo descrive anche il modello generale del servizio, con opportune illustrazioni.

E' opportuno precisare a questo fine che l'accesso, ovvero la disponibilità del servizio di trasporto offerto dall'impresa nella quantità conferita e nei termini e condizioni stabiliti, può riguardare l'entrata, l'uscita o lo scambio di gas naturale.

Per quanto riguarda l'entrata di gas nel sistema italiano, essa può riferirsi a:

- connessioni con giacimenti o stoccaggi situati nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana;
- interconnessioni con i gasdotti di importazione;
- connessioni con terminali di Gnl.

Per quanto riguarda l'uscita di gas dal sistema italiano, essa può riguardare:

- punti di riconsegna situati nel territorio nazionale;
- interconnessioni con i gasdotti di esportazione.

Per quanto riguarda lo scambio, esso può riguardare:

- punti (o meglio, luoghi) fisici di interscambio (*hubs*) coincidenti con determinati punti di consegna, o di riconsegna, o di connessione con stoccaggi; questa situazione si è realizzata in Nordamerica;
- un punto (o meglio, un luogo) virtuale, costituito per esempio dalla rete nazionale di gasdotti; questa situazione si è realizzata nel Regno Unito, con il National Balancing Point.

Entrambe le situazioni sono compatibili con l'istituzione di un mercato di tipo borsistico per il gas e per i derivati finanziari ad esso riferiti.

Differenti sono i modelli generali del servizio attuati, in particolare si rammentano:

- *entry-exit* come nel sistema inglese, nel quale la capacità di trasporto viene conferita nei punti di consegna e nei punti di riconsegna, senza però correlarli l'un l'altro; adottando tale modello, lo scambio avverrà in un luogo virtuale, costituito dalla rete cui si applica tale modello (per esempio, la rete nazionale di gasdotti); lo scambio

potrà avvenire anche nei singoli punti di consegna e di riconsegna, limitatamente al gas che vi è immesso, o prelevato;

- a percorso tipico, come in Germania, in Olanda e negli Stati Uniti d’America, secondo il quale la capacità di trasporto viene conferita nei punti di consegna e nei punti di riconsegna, correlati secondo un percorso tipico; adottando tale modello, lo scambio avverrà in luoghi fisici di interscambio o *hubs*;
- a zone, nel quale i punti di consegna e i punti di riconsegna vengono aggregati su base territoriale, e correlati nel conferimento di capacità.

Il decreto legislativo n. 164/00 non compie una scelta fra questi modelli che risultano tutti compatibili con l’ordinamento da esso disposto. Si ricorda a questo riguardo che l’articolo 23, comma 3, indica che “le tariffe di trasporto tengono conto in primo luogo della capacità impegnata e della distanza di trasporto, e in secondo luogo della quantità trasportata indipendentemente dalla distanza; le tariffe relative al trasporto sulla rete nazionale di gasdotti sono determinate in relazione ai punti di entrata e di uscita da tale rete, tenendo conto della distanza di trasporto in misura equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni territoriali”.

Punto di discussione n.4. Il gas consegnato è materialmente diverso dal gas riconsegnato, benché equivalente sotto l’aspetto energetico; per questo motivo, nel Regno Unito la consegna e la riconsegna comportano il trasferimento di proprietà del gas: ritenete opportuno che tale impostazione debba essere contemplata anche nell’ordinamento italiano?

Punto di discussione n. 5. Per l’iniezione in stoccaggio valgono requisiti di qualità generalmente più stringenti di quelli che valgono per l’immissione nelle reti di trasporto. Ritenete utile e fattibile anche un servizio speciale, per la riconsegna di gas equivalente per l’uso di reiniezione in stoccaggio?

Punto di discussione n.6. Ritenete opportuna l’istituzione di un dispacciamento per la rete nazionale di gasdotti?

Punto di discussione n. 7. Nel modello di servizio inglese di tipo entry-exit il conferimento della capacità di trasporto nei punti di consegna avviene senza correlazione con i punti di riconsegna e senza l’indicazione di un percorso tipico.

a) Lo ritenete applicabile direttamente alla situazione italiana e ai probabili vincoli di capacità che essa presenterà?

b) Ritenete che sia preferibile correlare la capacità di trasporto conferita nei punti di consegna e nei punti di riconsegna, ad un percorso tipico come in Germania e in Olanda?

4.1.4 Sistemi informativi

Il capitolo descrive le caratteristiche dei sistemi per l’interazione fra l’impresa e gli utilizzatori, nonché per la gestione dei dati e delle informazioni commerciali attinenti al trasporto.

Esso descrive anche le modalità di addestramento e di aggiornamento, nonché le modalità di garanzia della riservatezza dei dati e delle informazioni.

Il capitolo descrive inoltre le caratteristiche dei sistemi di interfaccia, per il coordinamento con il dispacciamento delle reti e dei sistemi interconnessi, per l'identificazione degli utilizzatori comuni e per la rintracciabilità delle loro transazioni, le modalità del coordinamento operativo, della misurazione del gas in transito, e così via.

Punto di discussione n.8.

a) Ritenete opportuno che per essere utilizzatore si debba dimostrare la disponibilità di un sistema informatico compatibile con il sistema dell'impresa?

b) Ritenete opportuno che le specifiche tecniche del modulo di interfaccia vadano inserite nel codice di rete?

4.2 Accesso al servizio di trasporto

Al fine di tener conto degli obiettivi specifici di garanzia della libertà di accesso a parità di condizioni, di garanzia della massima imparzialità e di garanzia della neutralità, e degli obiettivi generali di garanzia dell'erogazione del servizio, di promozione della concorrenza e di tutela, in questo capitolo vengono presentati i requisiti di accesso al servizio di trasporto, il conferimento del servizio, la realizzazione dei punti di consegna e di riconsegna e le procedure di rifiuto dell'accesso.

4.2.1 Requisiti di accesso al servizio

Il capitolo descrive i requisiti necessari per l'accesso al servizio, tra i quali sono da considerare i seguenti:

- qualifica di cliente idoneo, ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del decreto legislativo n.164/00;
- autorizzazione all'importazione di gas naturale ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo n.164/00 per chi intende accedere a un punto di interconnessione dall'estero per importare gas nel sistema nazionale da paesi non appartenenti all'Unione europea;
- autorizzazione all'attività di vendita ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n.164/00 per chi intende accedere alla rete come cliente grossista;
- dimostrazione di adeguata solvibilità creditizia, o presentazione di equivalenti garanzie finanziarie;
- sottoscrizione del codice di rete nella sua versione corrente e accettazione delle sue future modifiche purché attuate secondo la procedura indicata nel codice stesso;
- identificazione del servizio richiesto, fra le opzioni che vi sono contemplate.

Il soggetto richiedente che soddisfa a tali requisiti viene qualificato come “utilizzatore” della rete di trasporto, viene registrato nel database dell’impresa e può accedere ai suoi servizi, nella quantità, durata e natura corrispondenti ai requisiti soddisfatti.

L’impresa deve fornire un’indicazione chiara e completa delle ragioni su cui si fondano i requisiti di accesso al servizio.

4.2.2 Conferimento del servizio

Il capitolo, descrive le modalità di impegno (*booking*) e di conferimento della capacità di trasporto. Tale capacità è espressa come portata di consegna o di riconsegna (ovvero di entrata o di uscita, per la rete nazionale di gasdotti).

Nei punti di consegna gli utilizzatori indicano i seguenti parametri:

- la portata di consegna, espressa in termini di volume di gas misurato alle condizioni standard, ovvero un volume di gas riferito alla pressione assoluta di 1,01325 bar e alla temperatura di 15°C (di seguito: volume), nell’unità di tempo;
- il potere calorifico superiore del gas alle condizioni standard;
- l’indice di Wobbe superiore;
- altri parametri relativi alla qualità del gas la cui conoscenza possa agevolare la predisposizione di piani efficienti di esercizio della rete di trasporto.

Nei punti di riconsegna gli utilizzatori richiedono la portata di riconsegna, espressa in termini di volume di gas nell’unità di tempo stabilita, rapportato al potere calorifico superiore del gas stimato mediamente dall’impresa nel punto di riconsegna considerato, considerando il fattore di contemporaneità nel prelievo di gas da parte dei clienti finali.

Il capitolo è coordinato strettamente con la struttura della tariffa di trasporto, e con la struttura dei servizi descritta nel precedente paragrafo 4.1.3, nonché con agli obblighi di bilanciamento descritti nei paragrafi 4.3.3 e 4.3.4, e si richiama al modello generale là descritto.

Nella sua richiesta di conferimento l’utilizzatore specifica la portata massima che intende riservarsi nei singoli punti di consegna e di riconsegna. Per le considerazioni che verranno esposte nel paragrafo 4.3.4 si propone di considerare, per tale portata:

- la base temporale dell’ora ove la tariffa di trasporto non ricomprenda il corrispettivo del servizio di modulazione oraria;
- la base temporale del giorno, ove la tariffa di trasporto ricomprenda il corrispettivo del servizio di modulazione oraria che in tal caso verrebbe svolto dall’impresa per tutti gli utilizzatori.

Il capitolo descrive anche la durata del conferimento (semestrale, annuale, pluriennale), le quantità conferibili, la cadenza dei conferimenti, il tipo di conferimento (continuo, o interrompibile). Al conferimento di tipo interrompibile è riservata una quota della capacità totale conferibile, in ciascun punto di consegna o di riconsegna.

Il capitolo descrive gli accorgimenti adottati in merito al coordinamento con le imprese di stoccaggio per la programmazione della movimentazione del gas nei singoli

stoccaggi, con le altre imprese di trasporto, con le imprese di distribuzione e con le imprese di Gnl.

In aggiunta al processo di conferimento di capacità vi saranno processi di gestione “dinamica” della capacità in corso d’anno, per consentire agli utilizzatori di scambiarsi capacità e per garantire la contendibilità dei clienti idonei.

Il capitolo descrive anche le modalità di conferimento della capacità, qualora questa sia disponibile in singoli punti di consegna (o eventualmente di riconsegna) in quantità inferiori a quella richiesta. Il paradigma inglese non offre soluzioni consolidate per tale eventualità, come descritto nel paragrafo 3.2.1.

L’Autorità potrà intervenire con propri provvedimenti per introdurre eventuali miglioramenti al metodo di conferimento, tenendo anche conto delle riflessioni e degli studi coordinati in sede europea su questa materia. Qui di seguito si descrivono alcuni metodi di conferimento utilizzabili in corso di esame:

- conferimento secondo meccanismi d’asta, quali quelli indicati nel precedente paragrafo 3.2.1.; il meccanismo d’asta, per sua natura, ha l’effetto di ottenere il massimo ricavo dall’offerta del bene che è posto all’asta. Tale ricavo non andrà tuttavia a beneficio dell’impresa, che resterà comunque soggetta al vincolo tariffario sui ricavi, determinato dall’Autorità, ma servirà a ridurre la tariffa pagata dalla generalità degli utilizzatori, con un opportuno meccanismo perequativo. Per esempio, nel sistema inglese, i ricavi delle aste di capacità ai punti di entrata all’NTS vengono destinati a ridurre la quota dei ricavi formata dalle tariffe proporzionali alla capacità effettivamente utilizzata (quota *commodity*) da tutti gli *shippers*;
- conferimento secondo un ordine di merito che dipende dall’entità della capacità di trasporto disimpegnata per terzi nei gasdotti internazionali che risultano direttamente funzionali al sistema nazionale del gas;
- conferimento secondo un ordine di merito riferito alla diminuzione del prezzo praticato al cliente finale, rispetto al prezzo medio rilevato dall’Autorità, secondo opportune disaggregazioni;
- conferimento secondo la destinazione finale del gas; a tale fine si potrà assegnare e aggiornare periodicamente a ciascun cliente idoneo un opportuno “titolo” riferito a una determinata provenienza, collegata alla collocazione geografica del suo prelievo, e di entità commisurata all’entità prevista per tale prelievo, nel periodo di conferimento. I titoli saranno negoziabili, in un mercato borsistico regolamentato. Il cambio di fornitore, da parte del cliente finale, darà luogo automaticamente al relativo subentro nel conferimento della corrispondente capacità di trasporto, compresa quella di interconnessione con l’estero che sarà stata dichiarata impegnata ai sensi dell’articolo 3, comma 9 del decreto legislativo n.164/00, per la quota assoggettabile al nuovo ordinamento, secondo la proposta formulata più avanti in questo stesso paragrafo;
- conferimento secondo l’ordine temporale di richiesta (*first come first served*); si osserva che in tal caso i soggetti che avranno ottenuto un conferimento di capacità potranno ricavarne una rendita, rivendendo tale capacità sul mercato secondario a

soggetti che siano disposti a pagare un prezzo superiore a quello di primo conferimento;

- conferimento secondo una ripartizione proporzionale alle richieste (*pro rata*); anche in questo caso si può formare una rendita per chi abbia ottenuto un conferimento di capacità.

Si ritiene che nelle scelte del criterio più adeguato si debba, coerentemente all'orientamento generale in campo europeo, fare ricorso all'uso di strumenti economici per la gestione e il superamento delle congestioni, secondo il principio dell'efficienza.

Occorre inoltre prevedere il conferimento prioritario della capacità di trasporto richiesta dagli utilizzatori che fanno trasportare gas naturale:

- prodotto nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del decreto legislativo n. 164/00;
- da consegnare a clienti non idonei, o a clienti di cui all'articolo 18, comma 3 del decreto legislativo n. 164/00, a ospedali, e così via.

Si ritiene inoltre opportuno prevedere un conferimento prioritario anche per i seguenti utilizzatori:

- clienti idonei che utilizzano terminali di Gnl, limitatamente al gas naturale che vi è rigassificato;
- clienti idonei che abbiano assicurato la copertura economica di potenziamenti secondo la procedura di pianificazione di cui al successivo paragrafo 4.5.2, limitatamente alla capacità di trasporto in tal modo da loro finanziata.

Si osserva, a questo riguardo, che la copertura economica di alcuni gasdotti anche rilevanti, oggi in esercizio, è stata data da determinati soggetti ai sensi di apposite convenzioni, anche a titolo di prepagamento di una quota del vettoriamento, attuando *ante litteram* su base negoziale la soluzione che viene qui contemplata nel nuovo ordinamento di accesso regolato. Tali casi, che riguardano principalmente grandi impianti termoelettrici, potranno essere esaminati singolarmente, per determinare se sia equo riconoscere una priorità di accesso e una riduzione tariffaria corrispondente, e se sia opportuno procedere in tal senso, o riconoscere piuttosto a tali soggetti il diritto di subentro nella proprietà e nell'esercizio del gasdotto.

Si ritiene infine opportuno prevedere:

- decadenza dal conferimento, in caso di mancato utilizzo per periodi prolungati;
- ulteriori sanzioni per l'utilizzatore che non utilizza la capacità di trasporto conferita.

Il capitolo descrive le modalità di conferimento per i casi di accesso e utilizzo già in corso, descritti nel paragrafo 1.2 e definisce il periodo di transizione entro il quale tali casi vengono ricondotti all'ordinamento generale.

Nel caso di utilizzatori che abbiano stipulato più contratti di importazione il conferimento dovrà avvenire separatamente per singolo contratto e in tal modo dovranno essere condotte le prenotazioni di capacità, in modo da facilitare la risoluzione delle controversie sull'accesso.

L'articolo 3, comma 9 del decreto legislativo n.164/00 obbliga le imprese esercenti gasdotti della rete nazionale di gasdotti interconnesse con i sistemi di altri Stati a comunicare annualmente al Ministero dell'industria e all'Autorità le capacità impegnate per l'importazione e l'esportazione e quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali riferite ad un periodo non inferiore a dieci anni. Le capacità vengono pubblicate nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

Si osserva che la quota di tali capacità che non corrisponde a impegni di pagamento per contratti *take or pay* si può considerare disimpegno da subito e assoggettabile al nuovo ordinamento, anche per quanto riguarda le modalità di conferimento di capacità scarsa.

Per la quota di capacità corrispondente agli impegni di pagamento per contratti *take or pay* può essere riconosciuta una priorità di conferimento, limitatamente ad un periodo che si fa corrispondere con quello di rinegoziazione delle principali clausole contrattuali, e in misura ridotta per un ulteriore periodo di pari durata.

L'Autorità potrà determinare con proprio provvedimento l'entità di tale quota e la durata del periodo di rinegoziazione per ciascuno dei contratti di approvvigionamento, riconosciute ai fini della priorità nel conferimento di capacità scarsa, basandosi anche su accertamenti diretti, o su valutazioni medie.

Si osserva che i contratti *take or pay* sono oggetto di indagine da parte della Commissione europea che sta accertando, fra l'altro, che essi non contengano clausole in violazione del diritto comunitario sulla concorrenza, quali per esempio quelle proibenti la rivendita in altri paesi e per altre destinazioni d'uso del gas importato (contrarie all'articolo 81 del trattato CE).

Punto di discussione n. 9. *Quale dei metodi di conferimento illustrati ritenete più opportuno nella situazione italiana per l'allocazione di capacità scarsa?*

Punto di discussione n. 10.

a) *Quale ritenete che sia la durata di conferimento più opportuna?*

b) *Ritenete opportuno che i conferimenti avvengano tutti con inizio dalla medesima data?*

c) *Quale quota della capacità tecnica ritenete opportuno riservare al servizio di trasporto interrompibile?*

d) *Quale durata e quale caratteristica di mancato utilizzo ritenete opportuno considerare, ai fini della decadenza del conferimento?*

Punto di discussione n. 11.

a) *Ritenete che nella transizione al nuovo ordinamento debba valere il diritto di precedenza per quei servizi già in corso al momento del suo avviamento?*

b) *Se sì, per quanto tempo ritenete che debba valere tale diritto?*

c) *Quale durata ritenete opportuna, per il periodo di transizione?*

Punto di discussione n. 12. *Ritenete che nel nuovo ordinamento gli utilizzatori cui è conferita capacità di trasporto debbano avere la precedenza, nel nuovo conferimento di tale capacità, alla scadenza?*

Punto di discussione n. 13. *Ritenete che per quanto riguarda gli aspetti sopra esposti sia indifferente l'adozione del modello entry-exit, o del modello a percorso tipico definito nel conferimento della capacità di trasporto?*

4.2.3 Realizzazione e gestione dei punti di consegna e riconsegna

Il capitolo descrive le modalità di connessione fisica dei punti di consegna e riconsegna alla rete di trasporto.

Come già ricordato nel capitolo 1, l'Autorità definirà con proprio provvedimento i criteri di realizzabilità tecnica ed economica degli allacciamenti alle reti di trasporto che li rendano obbligatori, se richiesti da un utente, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n.164/00. Tali criteri potranno riferirsi anche ai potenziamenti che fossero necessari in altre parti della rete, in relazione al nuovo prelievo o alla nuova immissione, o alla nuova interconnessione, considerando che l'impresa non può rifiutare l'accesso all'utente, qualora questi sostenga il costo delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di capacità di trasporto della rete, ai sensi dell'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo n.164/00.

Il capitolo descrive in particolare le modalità delle fasi principali del processo di allacciamento:

- studio di fattibilità, comprendente la definizione delle caratteristiche dimensionali dell'opera di allacciamento e delle alternative possibili, il riconoscimento della sua obbligatorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 2 sopra citato, la valutazione delle garanzie offerte qualora esso non risulti obbligatorio, e così via;

- definizione del progetto esecutivo e delle pratiche e permessi necessari per l'esecuzione dei lavori;
- modalità di gestione del punto di consegna o riconsegna (manutenzione, esercizio, accesso per ispezione, presidio, richieste di modifica, condizioni e modalità di disconnessione, ecc.).

Vengono inoltre indicate le norme di riferimento italiane, europee, internazionali e le specifiche tecniche necessarie per l'esecuzione dell'opera di allacciamento, nonché le norme di sicurezza fra cui quelle contenute nel decreto ministeriale 24 novembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n.12 del 15 gennaio 1985, e successive modificazioni.

Il capitolo definisce le specifiche tecniche per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle stazioni di misurazione. Esse dovranno essere in grado di funzionare correttamente nel campo di escursione previsto di pressioni e portate. Il progetto di realizzazione o di modifica della stazione di misurazione deve ottenere l'accettazione tecnica da parte dell'impresa.

Le specifiche tecniche devono essere conformi alle disposizioni di legge, tecniche, fiscali e metrologiche nazionali in vigore, nonché alle normative europee e internazionali in materia.

A titolo esemplificativo si ricorda che indicazioni specifiche sono contenute in ambito nazionale nella norma tecnica Uni 9167 – edizione aprile 1998 “Impianti di ricezione e prima riduzione del gas naturale – Progettazione, costruzione e collaudo” ed in ambito Cen nella norma En 1776 “Gas supply systems – Natural gas measuring stations – Functional requirements” predisposta dal comitato tecnico TC 234 “Gas supply”, che fornisce le modalità di progettazione, realizzazione, esercizio e manutenzione delle stazioni di misurazione per portate di progetto superiori a 500 mc/h e consumi annui superiori a 300.000 mc.

Altre indicazioni in merito ai requisiti essenziali cui devono conformarsi i dispositivi e i sistemi alloggiati nelle stazioni di misurazione sono contenute nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti di misurazione (documento 500PC0566) del 15 settembre 2000.

Si ricorda che l'articolo 18, comma 5 del decreto legislativo n.164/00 stabilisce che: “Per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 Smc la misurazione del gas è effettuata su base oraria a decorrere dal 1 luglio 2002; l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, con proprie deliberazioni, può prorogare, su specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il suddetto termine temporale, e può estendere l'obbligo di misurazione su base oraria ad altre tipologie di clienti.”

Il capitolo indica anche gli adempimenti che gli utilizzatori (o gli utenti) devono rispettare in materia di comunicazione all'impresa dei dati e delle informazioni che le consentano di valutare le caratteristiche del prelievo, o dell'immissione (entità, profilo temporale tipico, e così via), finalizzate alla garanzia della sicurezza e dell'efficienza dell'esercizio, nonché della validità del processo di pianificazione dei potenziamenti.

Il capitolo descrive le modalità di registrazione dei punti di consegna e riconsegna allacciati e le informazioni da registrare curando inoltre il coordinamento con le

corrispondenti informazioni registrate dagli altri soggetti presenti in tali punti. In particolare si prevedono le informazioni seguenti:

- caratteristiche di misurazione;
- caratteristiche di impianto (riduzione o regolazione, preriscaldamento, ecc.);
- indicazione degli utilizzatori, dei fornitori e dei clienti che vi si riferiscono;
- procedura di sostituzione delle misure mancanti, di allocazione della quantità misurata di gas consegnato o riconsegnato e di assegnazione dei profili tipici su base oraria o giornaliera qualora la misurazione sia effettuata su base giornaliera o mensile, rispettivamente;
- requisiti particolari in merito alle caratteristiche tecniche o chimico-fisiche del gas consegnato;
- modalità di aggiornamento;
- indicazione dei contatti per manutenzioni, emergenze, e così via.

Le regole di allocazione devono essere non discriminatorie e univoche. Per l'attribuzione dei volumi transitati nel caso in cui vi sia una misura comune per più utilizzatori è opportuno individuare un interlocutore unico nei rapporti con l'impresa, il quale comunichi all'inizio di ciascun mese le regole di ripartizione dei volumi misurati che l'impresa applicherà per il bilanciamento gas del mese seguente, e ne verifichi la corretta applicazione.

Per i casi in cui la richiesta di connessione venga presentata da un utente che non sia anche cliente idoneo (per esempio un'impresa di produzione, o un'impresa di stoccaggio, o un'impresa di Gnl, o un'altra impresa di trasporto, come indicato nel paragrafo 1.3), si può prevedere un documento contrattuale separato.

L'indicazione potrà valere anche qualora la richiesta venga presentata da un'impresa di distribuzione. Il documento considererà in tal caso il trattamento dei clienti idonei dell'una e dell'altra impresa, per quanto riguarda l'allocazione delle misure, la consegna e riconsegna o lo scambio di gas, la prenotazione della capacità di trasporto in riconsegna, e le rispettive responsabilità nel punto di interconnessione.

L'allocazione delle misure riguardanti i clienti idonei allacciati alle reti di distribuzione potrà essere svolta dall'impresa di distribuzione, qualora esso abbia a disposizione i mezzi necessari per tale compito, o dall'impresa di trasporto, sulla base di un algoritmo concordato con l'impresa di distribuzione e contenuto nel codice di distribuzione.

A questo riguardo si osserva che nelle reti di distribuzione la maggior parte dei clienti finali non è dotata di misuratori che consentano la rilevazione oraria o giornaliera dei loro prelievi. Per motivi organizzativi, di morfologia del territorio o di accessibilità delle apparecchiature di misurazione la frequenza delle letture è inoltre alquanto variabile: in alcuni casi è mensile o bimestrale, in altri è semestrale o annuale.

Si ricorda che l'Autorità ha diffuso in data 6 dicembre 2000 il documento per la consultazione "Condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas naturale a clienti finali attraverso reti di gasdotti locali" nel quale viene proposta la periodicità minima di lettura dei misuratori dei clienti finali alimentati da reti di gasdotti locali. Tale periodicità è funzione della classe del misuratore installato presso il cliente. La proposta

è di una periodicità almeno semestrale nel caso di misuratori di classe compresa fino a G25, e mensile nel caso di misuratori della classe superiore a G40.

Appare opportuna la definizione da parte delle imprese di distribuzione di algoritmi che, considerando le serie storiche dei prelievi dei clienti finali e classificandole secondo opportune categorie (destinazione d'uso, ecc.), agevolino l'allocazione a ciascun utilizzatore del gas misurato nell'impianto Remi.

Nel caso di impianto di distribuzione interconnesso alla rete di trasporto per mezzo di più impianti Remi, la prenotazione di capacità da parte dell'utilizzatore della rete di distribuzione avverrà in forma aggregata per il complesso di tali impianti.

Punto di discussione n. 14.

a) *Ritenete opportuno che le nuove stazioni di misurazione siano equipaggiate con strumenti a lettura automatica per la rilevazione e la registrazione delle misure orarie, giornaliere e mensili e dotate di dispositivi che permettano la telelettura?*

b) *Quali protocolli di trasmissione dati ritenete opportuno utilizzare per la telelettura?*

4.2.4 Procedure relative al rifiuto di accesso

Il capitolo descrive le procedure di rifiuto dell'accesso ad un'impresa di gas naturale o a un cliente idoneo, nei casi previsti dagli articoli 24, 25 e 26 del decreto legislativo n.164/00, specificando anche i dati, i documenti e le informazioni che dovranno essere messi a disposizione delle Autorità competenti in materia di risoluzione delle controversie. Si ricorda che in tema di accesso al sistema del gas naturale l'articolo 35, comma 1 del decreto legislativo n.164/00 stabilisce che l'Autorità è "competente per risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso al sistema del gas naturale."

Si ricorda che il rifiuto all'accesso di un soggetto che abbia i requisiti indicati nel paragrafo 4.2.1 del presente documento può essere espresso da un'impresa di gas naturale solamente per i seguenti motivi:

- mancanza della capacità necessaria;
il capitolo descrive, per tale caso, le modalità con le quali si determinano le opere necessarie ad ovviare a tale mancanza, le modalità con le quali il soggetto richiedente può offrirsi di finanziarle, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n.164/00, in recepimento della disposizione dell'articolo 17, paragrafo 2 della direttiva europea 98/30/CE e le modalità con le quali tali opere vengono inserite nel piano dei potenziamenti, descritto nel successivo paragrafo 4.5.2 del presente documento;
- mancanza di connessione;
il capitolo descrive, per tale caso, le modalità con le quali si riconosce l'obbligatorietà della connessione mancante, in base ai criteri stabiliti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n.164/00; descrive inoltre le modalità con le quali si determina l'entità delle opere di connessione che non rientrano nei criteri di obbligatorietà sopra menzionati, e le modalità con le quali il soggetto richiedente può offrirsi di finanziarle, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n.164/00, per il loro inserimento nel piano dei potenziamenti;

- impedimento ad assolvere gli obblighi di servizio pubblico cui l'impresa è soggetta;
- conseguenze di gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese di gas naturale operanti nel sistema in relazione a contratti *take or pay* sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva europea 98/30/CE;

il capitolo descrive, per tale caso:

- le modalità di segnalazione all'impresa dell'insorgere di gravi difficoltà economiche e finanziarie, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo n.164/00, da parte di un'impresa titolare di contratti di approvvigionamento; la documentazione che dovrà accompagnare la specifica istanza, e le garanzie offerte a tutela della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili, nella trasmissione al Ministero dell'industria e, per il prescritto parere, all'Autorità;
- modalità del conferimento dell'accesso, che verrà comunque accordato benché per una durata inferiore a quanto previsto per la generalità dei conferimenti, in attesa della decisione del Ministero dell'industria, ai sensi dell'articolo 25, comma 3 del decreto legislativo n.164/00.

In Appendice B sono fornite prime considerazioni riguardanti i criteri per l'esercizio dell'attività di risoluzione delle controversie in materia di accesso.

4.3 Utilizzo del servizio di trasporto

Al fine di tener conto degli obiettivi specifici di garanzia della libertà di accesso a parità di condizioni, di garanzia della massima imparzialità, e degli obiettivi generali di garanzia dell'erogazione del servizio, di promozione della concorrenza, di promozione dell'efficienza del servizio e di tutela, in questo capitolo vengono presentati gli aspetti procedurali inerenti l'utilizzo del servizio di trasporto, ovvero la prenotazione, l'assegnazione e la riassegnazione di capacità, il bilanciamento operativo e amministrativo e le responsabilità attinenti all'utilizzo del servizio.

4.3.1 Prenotazione e assegnazione

Il capitolo descrive le modalità con le quali gli utilizzatori della rete eseguono giornalmente, o settimanalmente con dettaglio giornaliero, la prenotazione (*nomination*) delle capacità per la consegna e la riconsegna dalla rete di trasporto, nell'ambito della capacità conferita, l'assegnazione (*confirmation*) di capacità da parte dell'impresa in dipendenza dei vincoli correnti di capacità, e così via. La capacità prenotata e assegnata viene espressa nei medesimi termini della capacità conferita (portata oraria, portata giornaliera, e così via). L'utilizzatore può riformulare la prenotazione (*renomination*) anche a seguito dell'assegnazione ottenuta, ad esempio utilizzando capacità in punti di consegna o riconsegna della rete diversi rispetto a quelli per i quali aveva eseguito la prenotazione di capacità.

Vengono anche specificati i criteri per la determinazione delle capacità e le priorità da rispettare in presenza di vincoli di capacità. Tali priorità sono le stesse già considerate nel paragrafo 4.2.2 in merito al conferimento di capacità.

Nella fase di prenotazione l'utilizzatore indica il potere calorifico e l'indice di Wobbe del gas che verrà consegnato. Nella fase di assegnazione è prevista, da parte dell'impresa, l'indicazione del potere calorifico e dell'indice di Wobbe del gas che verrà riconsegnato, così come calcolati in base alle indicazioni degli utilizzatori per il gas in consegna. Nei punti di riconsegna gli utilizzatori richiedono la portata di riconsegna, espressa in termini di volume nell'unità di tempo stabilita, rapportato al potere calorifico superiore del gas e considerando il fattore di contemporaneità dei clienti serviti nei punti di riconsegna. Tale portata di riconsegna rileva per la determinazione dello scostamento di riconsegna.

Il capitolo descrive anche il calendario e l'orario per la prenotazione, l'assegnazione e la riassegnazione di capacità di trasporto.

A titolo di esempio si può prevedere un ciclo di prenotazione settimanale o giornaliero che comprenda le fasi di prenotazione degli utilizzatori, le verifiche di fattibilità del programma di trasporto da parte dell'impresa, d'intesa con le imprese di stoccaggio, le modifiche di prenotazione, effettuate dagli utilizzatori, le ulteriori verifiche di fattibilità del programma di trasporto da parte dell'impresa e la comunicazione delle assegnazioni finali agli utilizzatori.

Il capitolo descrive gli accorgimenti adottati in merito al coordinamento con le imprese di stoccaggio per la gestione della movimentazione del gas dai singoli stoccaggi, con le altre imprese di trasporto, con le imprese di distribuzione e con le imprese di Gnl.

4.3.2 Riassegnazione

Il capitolo descrive le modalità con le quali gli utilizzatori si scambiano la capacità di trasporto assegnata. L'impresa provvede alla gestione dinamica della capacità, tenendo traccia delle transazioni che intervengono fra gli utilizzatori, in maniera da identificare l'utilizzatore responsabile della consegna al cliente finale.

Ciò implica un *trading* di capacità su scala giornaliera, considerando eventuali ricadute sui distributori, a valle (bisogna considerare il caso in cui la capacità dapprima non prenotata venga invece ad essere necessaria, per freddo imprevisto, ecc.). Lo scambio di capacità avviene nel rispetto della qualità del gas già indicata dall'impresa nella precedente fase di assegnazione nei punti di consegna.

Si prevede quindi anche la riassegnazione della capacità non utilizzata. Questo, per agevolare l'accesso di terzi. La riassegnazione verrà fatta qualora il giorno, o la settimana, precedente non sia stata fatta prenotazione, per la capacità in questione.

Vige il principio del *use it or lose it* in modo da evitare l'accaparramento di capacità.

Punto di discussione n. 15.

a) Ritenete opportuno stabilire una priorità per la riassegnazione della capacità di trasporto non utilizzata?

b) Ritenete che l'accaparramento di capacità di trasporto costituisca un problema rilevante, almeno nella fase iniziale del nuovo regime?

4.3.3 Bilanciamento operativo

Il capitolo descrive gli adempimenti di ogni singolo utilizzatore in merito all'eventuale discrepanza fra i volumi di gas che essi consegnano (in tutti i punti di consegna) e i volumi di gas che vengono loro riconsegnati (in tutti i punti di riconsegna) nell'unità di tempo stabilita, rapportati ai rispettivi poteri calorifici (disequilibrio o *gas imbalance*), nonché all'eventuale discrepanza fra la capacità di trasporto loro assegnata in ogni singolo punto di consegna e di riconsegna (secondo il procedimento descritto nei paragrafi 4.3.1 e 4.3.2) e la capacità che vi è da loro effettivamente utilizzata (scostamento o *scheduling imbalance*).

Si sottolinea che la variazione dell'invaso di rete che consegue a uno sbilanciamento può compromettere la sicurezza dell'esercizio della rete stessa, se non viene corretto o limitato tempestivamente, e che l'utilizzo di capacità in misura maggiore di quella assegnata può causare situazioni di congestione nella rete, se non viene corretto o limitato tempestivamente. Invece l'utilizzo di capacità in misura inferiore a quella assegnata può costituire un'opportunità mancata di utilizzo, per altri soggetti che se ne sarebbero avvalsi qualora l'avessero avuta assegnata (anche in relazione al principio dello *use-it-or-lose-it* che informa il dispositivo stesso della prenotazione e dell'assegnazione, nell'ambito delle capacità conferite).

Il bilanciamento operativo è formato dalle predisposizioni, dagli accorgimenti e dagli interventi che rilevano il disequilibrio e lo scostamento dei singoli utilizzatori e li mantengono entro limiti compatibili con il conseguimento degli obiettivi sopra citati. La responsabilità del bilanciamento operativo è dell'impresa, per la propria rete. L'impresa vi provvede con l'attività di dispacciamento, nella base temporale oraria, tipicamente, per quanto attiene alle decisioni e alle azioni di mantenimento dell'invaso di rete ottimale, e di regolazione operativa delle immissioni, dei prelievi, delle interconnessioni con altre reti, e così via. La rilevazione dei fatti e degli eventi avviene peraltro su base temporale di alcuni minuti, per quanto attiene agli allarmi e agli interventi automatici.

Il dispacciamento della rete di trasporto avviene, per le considerazioni che verranno esposte di seguito, con una conoscenza relativamente imprecisa, quanto alle immissioni effettuate nei punti di consegna, e ai prelievi effettuati nei punti di riconsegna per i singoli utilizzatori. In estrema sintesi, per quanto riguarda la correzione o la limitazione del disequilibrio complessivo degli utilizzatori, il dispacciamento sorveglia la pressione del gas in rete, nei suoi punti significativi, e ricorre a dispositivi di flessibilità, quali l'intervento sull'entità delle immissioni nei punti di consegna dalle reti di trasporto interconnesse, o sull'entità dei prelievi in determinati punti di riconsegna, o sull'immissione dagli stoccaggi, attuando un'opportuna modulazione oraria.

Per quanto riguarda invece la correzione o la limitazione delle conseguenze dello scostamento, il dispacciamento raffronta le capacità assegnate e le capacità utilizzate nei singoli punti di consegna e di riconsegna, per prevenire eventuali congestioni e per intervenire qualora queste si verificassero in conseguenza di uno o più scostamenti.

Ciascun utilizzatore è invece responsabile dei costi del bilanciamento operativo, per quanto consegue dal proprio disequilibrio o dal proprio scostamento. Le predisposizioni, gli accorgimenti e le determinazioni che attribuiscono ai singoli utilizzatori i costi del bilanciamento operativo formano il bilanciamento amministrativo, del quale si occupa il paragrafo 4.3.4.

La base temporale dei fatti e degli eventi commerciali riguardanti la fornitura di gas naturale è tipicamente quella del mese, ai fini della fatturazione del gas fornito, salvo le considerazioni attinenti alla variabilità del prelievo (fattore di carico) che possono riguardare la base temporale del giorno, o dell'ora.

Si osserva inoltre che la base temporale per la gestione del deposito fiscale e del deposito doganale è quella del giorno solare.

L'utilizzatore ha diritto di prelevare nei punti di riconsegna designati il volume equivalente, in termini di potere calorifico, al volume che egli ha immesso nei punti di consegna designati. Si ricorda che le molecole di gas riconsegnate sono diverse da quelle consegnate, per la distanza fra i punti consegna e di riconsegna e per la conformazione della rete che comporta generalmente la miscelazione di tutti i flussi.

Il prelievo effettivo dell'utilizzatore nei punti di riconsegna designati differisce tuttavia, in genere, da quello previsto. Tale prelievo dipende infatti da situazioni contingenti che sfuggono al controllo del fornitore, quindi anche dell'utilizzatore della rete, in grado maggiore o minore secondo la tipologia dell'uso del gas naturale (civile, termoelettrico, e così via). L'immissione del gas nei punti di consegna non riesce perciò ad "assecondare" completamente il prelievo nei punti di riconsegna, su una base temporale più breve di quella mensile. Ancor meno lo asseconderà qualora essa sia stata predisposta con un profilo temporale intrinsecamente diverso da quello dei prelievi corrispondenti.

La misurazione dei volumi consegnati e di quelli riconsegnati avviene in maniera precisa alla fine di ogni mese, per la fatturazione delle forniture, ed è su tale base temporale che, se non vi fossero le esigenze del bilanciamento operativo, avverrebbe la compensazione monetaria (*cash-out*) del disequilibrio dei singoli utilizzatori, ovvero della quantità di gas riconsegnata in eccesso o in difetto, rispetto alla quantità consegnata da ciascuno di loro. Tale compensazione contempla generalmente una diversa valutazione del gas in eccesso e del gas in difetto, rispetto alla situazione di equilibrio.

In molti casi, peraltro, le stazioni di misurazione installate presso i clienti alimentati dalle reti di trasporto registrano anche le misure giornaliere e orarie, acquisibili in qualsiasi momento con opportuni sistemi telematici (in larga parte già installati).

Nella rete Snam risultano adatti alla rilevazione della portata oraria 4500 punti di misurazione di prelievo, su un totale di 6900 che riguardano circa il 92% del gas prelevato.

Nelle reti Edison gas e Sgm invece risultano adatti alla rilevazione della portata oraria circa 180 stazioni di misurazione di prelievo, su un totale di 240, che riguardano circa il 95% del gas prelevato. Sono dotati di telelettura circa 150 stazioni di misurazione.

Si osserva che nelle stazioni di misurazione dei prelievi sopra elencate sono comprese quelle di proprietà delle imprese di distribuzione, nelle quali transita anche il gas destinato ai clienti idonei allacciati alle reti di distribuzione e che, in generale, i misuratori di tali clienti idonei non permettono di rilevare i valori di portata oraria e giornaliera, ma solamente i volumi mensili di prelievo.

Nella rete Tmpc si possono considerare 5 punti di misurazione di interconnessione.

Si propone perciò, anche in analogia alla proposta avanzata nel paragrafo 4.2.2 in merito al conferimento di capacità, che il bilanciamento avvenga:

- su base oraria, qualora la tariffa di trasporto non ricomprenda il corrispettivo del servizio di modulazione oraria;
- su base giornaliera, qualora la tariffa di trasporto ricomprenda il corrispettivo del servizio di modulazione oraria che in tal caso verrebbe svolto dall'impresa per tutti gli utilizzatori.

Per questo capitolo valgono anche i seguenti criteri particolari:

- conciliazione dell'esigenza di ottimalità dell'assetto di trasporto, con l'esigenza di bilanciamento fra consegna e riconsegna, per ciascun utilizzatore;
- disponibilità per gli utilizzatori di informazioni sull'effettivo bilanciamento che li riguarda, con scala temporale commisurata a quella dei loro obblighi, e con precisione commisurata alla tolleranza ammessa, nell'adempimento a tali obblighi di bilanciamento; questo, al fine di consentire una correzione tempestiva.

Il capitolo descrive anche le modalità di comunicazione all'utilizzatore dell'entità stimata del suo disequilibrio o del suo scostamento, per permettergli la compensazione con la successiva prenotazione. A tal fine l'impresa esegue un bilancio provvisorio per i singoli utilizzatori.

Tale bilancio provvisorio può essere calcolato nel seguente modo:

- per gli impianti con misurazione oraria o giornaliera vengono utilizzati i valori rilevati dalla telelettura, in generale non ancora convalidati;
- i volumi non misurati su scala oraria o giornaliera possono essere stimati calcolando il dato aggregato di tutte le misure non rilevate su scala oraria o giornaliera (differenza fra la quantità totale di gas riconsegnato e la somma delle teleletture degli impianti con misurazione oraria o giornaliera);
- il valore così ottenuto è ripartito tra i singoli utilizzatori secondo le rispettive assegnazioni in consegna o in riconsegna negli impianti non misurati su base oraria o giornaliera.

Il capitolo descrive gli accorgimenti adottati in merito al coordinamento con le imprese di stoccaggio per le esigenze di bilanciamento orario e per il ripristino dei corretti livelli di pressione nella rete, nonché con le altre imprese di trasporto, le imprese di distribuzione e le imprese di Gnl con reti o impianti interconnessi.

Punto di discussione n. 16.

- a) *Ritenete opportuno che l'impresa possa disporre di uno strumento (ricorso allo stoccaggio, o a un mercato del gas di bilanciamento, ecc.) che le consenta di variare l'invaso di gas in rete, secondo la variazione degli assetti ottimali di trasporto, nel rispetto del vincolo di bilanciamento degli utilizzatori?*
- b) *Ritenete opportuno istituire un mercato secondario della capacità di trasporto?*
- c) *Ritenete opportuno istituire un mercato secondario del gas di bilanciamento, sull'esempio del sistema inglese citato (OCM)?*

4.3.4 Bilanciamento amministrativo

Il capitolo descrive le modalità di verifica del disequilibrio e dello scostamento per i singoli utilizzatori nei punti di consegna e di riconsegna, risultanti dal bilanciamento operativo. Il bilanciamento amministrativo si avvale, tipicamente, delle misure dei volumi di gas consegnati e riconsegnati, rapportati ai rispettivi poteri calorifici, effettuate ai fini della fatturazione del gas medesimo da parte dei fornitori.

La verifica del disequilibrio per ciascun utilizzatore viene eseguita considerando il volume di gas complessivamente immesso dall'utilizzatore nei punti di consegna e il volume di gas complessivamente prelevato dall'utilizzatore nei punti di riconsegna, rapportati ai rispettivi poteri calorifici.

Si osserva che il gas associato a perdite di rete, a consumi tecnici (negli impianti di compressione, di preriscaldamento, ecc.), a errori degli strumenti di misurazione, e così via, viene già considerato nella struttura tariffaria entro il limite ammissibile, indicato nel paragrafo 4.4.3.

La verifica dello scostamento avviene per ogni singolo punto di consegna e riconsegna raffrontando le capacità di trasporto utilizzate e le capacità di trasporto assegnate.

Il capitolo descrive inoltre le modalità per la contabilizzazione delle quantità consegnate e riconsegnate per conto degli utilizzatori nello scambio di gas tra l'impresa e le imprese di stoccaggio.

Il capitolo descrive anche le modalità di determinazione delle penalità a carico dell'utilizzatore, per:

- disequilibrio (corrisponde all'*imbalance charge* dell'ordinamento tariffario inglese);
- scostamento, entro il limite della capacità di trasporto conferita (corrisponde alla *scheduling charge* dell'ordinamento tariffario inglese);
- scostamento, oltre il limite della capacità di trasporto conferita.

In tale determinazione si dovrà contemperare l'esigenza di incentivare tutti gli operatori a un corretto bilanciamento, per non generare gli inconvenienti descritti nel paragrafo 4.3.3 del presente documento, l'esigenza di far sostenere i costi diretti e indiretti del disequilibrio agli utilizzatori che ne sono responsabili, e l'esigenza di promuovere la concorrenza attraverso la presenza di una pluralità di operatori.

Il capitolo descrive anche i casi di applicazione in misura diversa da quella normale, delle penali di disequilibrio e di scostamento, al verificarsi di condizioni meteo-climatiche eccezionali, di emergenze, ecc.

I corrispettivi per il disequilibrio in eccesso di gas, ovvero per l'utilizzo di modulazione oltre a quanto impegnato, e per lo scostamento in eccesso oltre il limite di capacità di trasporto conferita, vengono determinati dall'Autorità ai sensi dell'articolo 18, comma 6 del decreto legislativo n.164/00.

Punto di discussione n.17.

- a) *Ritenete opportuno che entro il periodo di avviamento di cui al successivo paragrafo 4.8.1 il bilanciamento sia svolto su scala mensile?*
- b) *In tal caso, ritenete comunque opportuno applicare da subito il processo di prenotazione e assegnazione?*
- c) *Quale durata ritenete opportuna per l'eventuale periodo di avviamento?*
- d) *Ritenete opportuno che il bilanciamento amministrativo riguardi anche le singole reti regionali per il gas consegnato o riconsegnato esclusivamente nel loro ambito?*

Punto di discussione n. 18. Quali procedure ritenete opportuno adottare ai fini della riconciliazione nel caso in cui non sia disponibile la misurazione oraria o giornaliera?

Punto di discussione n. 19.

- a) *Quale regime ritenete opportuno per le penali di scostamento e le penali di disequilibrio?*
- b) *Ritenete opportuno introdurre anche un elemento di penalità, oltre al semplice rimborso del costo di scostamento, e del costo di disequilibrio?*

Punto di discussione n. 20. Ritenete opportuno ammettere la compensazione dei disequilibri o degli scostamenti di segno opposto dei singoli utilizzatori, gli uni con gli altri?

Punto di discussione n. 21. Chi ritenete essere il soggetto più adatto ad eseguire le attività di lettura, verifica e trasmissione delle misure ed eseguire il coordinamento delle attività di manutenzione?

4.3.5 Gestione delle consegne e delle riconsegne

Il capitolo riguarda la determinazione della quantità e della qualità del gas consegnato e riconsegnato, anche in relazione ai requisiti tecnici e chimico-fisici di consegna e riconsegna del gas. Si segnalano ad esempio l'intervallo ammesso per la pressione di consegna e riconsegna, l'eventuale vincolo di massima variazione della pressione nell'unità di tempo, l'intervallo ammesso per l'indice di Wobbe, o per la concentrazione di determinate sostanze (anidride carbonica, acido solfidrico, azoto, ossigeno, zolfo mercaptanico, zolfo totale), o per la temperatura di condensazione dell'acqua e degli idrocarburi superiori.

Si ricorda che la norma Iso 13686 – edizione maggio 1998 “Natural gas – Quality designation” definisce i parametri necessari alla caratterizzazione chimico-fisica del gas

naturale e che è in corso l'attività di armonizzazione degli standard e dei regolamenti tecnici, operativi e di sicurezza a livello europeo, a cura del comitato tecnico TC 234 "Gas supply" del CEN (Comité Européen de Normalisation).

Il capitolo descrive le modalità di misurazione del gas, e di allocazione del gas misurato, qualora nel medesimo punto di consegna o riconsegna siano presenti più utenti del sistema (ovvero più utilizzatori del servizio di trasporto, o più fornitori, o più clienti), nonché le modalità di stima della quantità e della qualità del gas consegnato o riconsegnato, nonché delle sue caratteristiche tecniche (per esempio, la pressione) qualora non sia possibile effettuare la misurazione diretta.

Il capitolo descrive le modalità di misurazione indiretta della qualità del gas nei punti di riconsegna anche in riferimento all'attuale definizione di "aree di prelievo" omogenee rispetto al tipo di gas riconsegnato. In ogni area è presente una stazione di misurazione della qualità.

La maggior parte delle stazioni di misurazione della qualità del gas è equipaggiata con gascromatografi di processo che rilevano in continuo i parametri relativi alla qualità; le rimanenti stazioni sono equipaggiate con campionatori che prelevano campioni rappresentativi del gas riconsegnato nell'area e successivamente analizzati in laboratorio.

Il capitolo descrive:

- le modalità di delimitazione delle aree omogenee di prelievo;
- le modalità di ridelimitazione delle aree omogenee di prelievo, dovute ad esempio a modifica dell'assetto di rete, messa in esercizio di nuovi gasdotti o allacciamenti, interventi di manutenzione, ecc.;
- le modalità, le responsabilità e le competenze nel processo di verifica di precisione degli strumenti per la misurazione della qualità del gas;
- le modalità, le responsabilità e le competenze nel processo di verifica della rappresentatività del gas riconsegnato;
- le modalità, le responsabilità e le competenze nel processo di verifica in contraddittorio del gas riconsegnato.

Il capitolo descrive inoltre quali rapporti si stabiliscono al punto di consegna, anche in merito al titolo di proprietà del gas, fra il fornitore del gas (importatore, produttore, cliente grossista, ecc.), l'utilizzatore e l'impresa. Analogamente, indica quali rapporti si stabiliscono al punto di riconsegna, anche in merito al titolo di proprietà del gas, fra l'impresa, l'utilizzatore e il cliente che viene rifornito.

Il capitolo specifica le responsabilità e le competenze delle parti coinvolte nel processo di misurazione e descrive gli accorgimenti in merito al coordinamento con le imprese di distribuzione o le imprese di trasporto con reti interconnesse, nonché con le imprese di stoccaggio e di Gnl. La proprietà delle stazioni di misurazione allacciate alle reti di trasporto è dei seguenti soggetti:

- il cliente finale o l'impresa di distribuzione, nei punti di riconsegna (prelievo);
- l'impresa di stoccaggio, negli stoccaggi;
- il produttore, nei punti di consegna della produzione nazionale;

- l'impresa di trasporto collocata "a valle" rispetto al flusso prevalente del gas (Snam rispetto a Tmpc, Edison rispetto a Snam, ecc.), nelle interconnessioni con altre reti di trasporto.

Il proprietario delle stazioni di misurazione è responsabile della loro realizzazione, gestione e manutenzione, anche se può affidare a terzi le attività di gestione e manutenzione. E' possibile anche l'affidamento di tali attività all'impresa quale servizio speciale.

Il capitolo descrive i rapporti tra l'impresa e le imprese di stoccaggio in merito alla qualità e intercambiabilità del gas, nonché all'obbligo di gestione coordinata e integrata del complesso delle capacità di stoccaggio di working gas di cui dispone l'impresa di stoccaggio. Vengono indicati compiti e responsabilità dell'impresa e delle imprese di stoccaggio nell'immissione di gas dalla rete di trasporto verso i singoli stoccaggi e nell'erogazione dai singoli stoccaggi verso la rete di trasporto.

L'articolo 27, comma 1 del decreto legislativo n.164/00 specifica che il Ministero dell'industria emanerà con apposito decreto "le norme tecniche sui requisiti minimi di progettazione, costruzione ed esercizio delle opere e impianti di trasporto, di distribuzione, di linee dirette, di stoccaggio di gas, e degli impianti di Gnl, per la connessione al sistema del gas, nonché le norme tecniche sulle caratteristiche chimico-fisiche e del contenuto di altre sostanze del gas da vettoriare, al fine di garantire la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi in modo obiettivo e non discriminatorio, anche nei confronti degli scambi transfrontalieri con altri Paesi dell'Unione europea."

Punto di discussione n. 22. Ritenete soddisfacente il sistema attuale per la determinazione del potere calorifico superiore del gas trasportato? In quali aspetti ritenete opportuno modificarlo?

4.3.6 Responsabilità attinenti all'utilizzo del servizio

Il capitolo descrive le responsabilità attinenti all'utilizzo del servizio; l'impresa deve fornire un'indicazione chiara e completa delle ragioni su cui si fondano, delle penalità (pecuniarie e non) per gli inadempimenti, della destinazione dei ricavi delle sanzioni pecuniarie, e della responsabilità che l'impresa stessa ha di controllare tali adempimenti (in merito, per esempio, allo scostamento fra capacità assegnata e capacità effettivamente utilizzata nei punti di consegna o di riconsegna, o al disequilibrio fra volumi consegnati e volumi riconsegnati, misurati alle condizioni standard e rapportati ai rispettivi poteri calorifici, o all'utilizzo di capacità di trasporto nei punti di consegna o riconsegna, in quantità superiore a quella conferita).

4.4 Qualità del servizio

Al fine di tener conto degli obiettivi specifici di garanzia della massima imparzialità, e degli obiettivi generali di promozione dell'efficienza del servizio e di tutela, in questo capitolo vengono presentati gli standard di qualità del servizio, la documentazione del servizio svolto e i livelli ammissibili per i consumi tecnici e il gas non contabilizzato.

4.4.1 Standard di qualità del servizio

Il capitolo descrive gli standard di qualità commerciale e di qualità tecnica del servizio, nonché gli standard di qualità del gas trasportato. Le indicazioni del capitolo recepiscono i provvedimenti dell’Autorità, in materia. Gli standard di qualità commerciale sono esprimibili da indicatori quali ad esempio il tempo massimo di predisposizione del preventivo di spesa per l’esecuzione di lavori, il tempo di risposta a richieste di verifica di fatturazione, il tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte, e così via.

Gli standard di qualità tecnica del servizio riguardano i requisiti di sicurezza, affidabilità e continuità del servizio, e sono esprimibili da indicatori quali la percentuale annua della rete sottoposta a ispezione visiva, a ispezione con pig intelligente, a monitoraggio delle condizioni di protezione catodica, il numero annuo di dispersioni localizzate per km di rete posata, il numero di interruzioni del servizio con preavviso e senza preavviso, il tempo di intervento nelle diverse fattispecie di allarme e di emergenza, e così via.

Gli standard di qualità del gas trasportato fanno riferimento al potere calorifico superiore del gas, al suo indice di Wobbe superiore, e alle impurità presenti.

4.4.2 Documentazione del servizio

Il capitolo descrive la documentazione dei servizi resi e la documentazione che l’impresa mette a disposizione degli utilizzatori in merito alle caratteristiche chimico-fisiche del gas consegnato e del gas riconsegnato, alla pressione di consegna e di riconsegna, al bilancio di consegna e di riconsegna, nonché alle registrazioni delle transazioni, alle allocazioni e alle altre determinazioni riguardanti gli utilizzatori con particolare riguardo alla rintracciabilità dei dati, nonché all’identificazione e rintracciabilità del gas consegnato, almeno per quanto riguarda le sue principali caratteristiche chimico-fisiche.

4.4.3 Gas non contabilizzato e consumi di rete

Il capitolo indica i livelli ammissibili per i consumi tecnici (compressione, preriscaldamento, ecc.), per le perdite di gas dalla rete di trasporto e per le discrepanze fra la misura del gas consegnato e la misura del gas riconsegnato.

4.5 Programmazione

Al fine di tener conto dell’obiettivo specifico di garanzia della neutralità e degli obiettivi generali di garanzia dell’erogazione del servizio, di promozione della concorrenza, di promozione dell’efficienza del servizio e di tutela, in questo capitolo vengono presentati gli aspetti procedurali attinenti alla definizione della domanda, alla pianificazione dei potenziamenti e alla programmazione e gestione delle manutenzioni.

4.5.1 Previsione della domanda

Il capitolo riguarda sia la previsione nel lungo termine, per la pianificazione della rete di trasporto, sia la previsione nel breve termine, per il bilanciamento della rete e la garanzia della continuità della fornitura.

In merito alla pianificazione della rete di trasporto, esso indica la metodologia di valutazione del fabbisogno previsto a breve e a lungo termine della domanda del servizio di trasporto, che l'impresa di trasporto predispone sulla base dei dati che gli utilizzatori comunicano e in relazione ai margini di sicurezza adottati, nonché al proprio fabbisogno per la garanzia della fornitura di ultima istanza.

Il capitolo descrive le modalità e la tempistica di raccolta delle informazioni riguardanti tali fabbisogni, indicando anche gli adempimenti cui gli utilizzatori sono chiamati, a tale riguardo. Viene considerato anche l'aspetto della riservatezza dei dati commerciali che in tal modo giungono a conoscenza dell'impresa.

In merito al bilanciamento, esso indica la metodologia con la quale l'impresa determina il fabbisogno corrente di trasporto, anche per la valutazione del margine di sicurezza, e indica gli adempimenti cui gli utilizzatori sono chiamati, a tale riguardo.

Il capitolo descrive gli accorgimenti adottati in merito al coordinamento con le imprese di stoccaggio, nonché con le altre imprese di trasporto, le imprese di distribuzione e le imprese di Gnl con reti o impianti interconnessi.

4.5.2 Pianificazione dei potenziamenti

Il capitolo descrive le modalità della predisposizione del piano di esercizio e di potenziamento con l'indicazione delle caratteristiche e delle prestazioni previste per le nuove infrastrutture. Il piano deve tenere conto, ai sensi del decreto legislativo n.164/00, anche dei potenziamenti richiesti dai clienti che si impegnano a sostenerne il costo, qualora abbiano ricevuto un rifiuto all'accesso per mancanza di capacità o connessione.

Il piano deve essere sottoposto all'approvazione dell'Autorità, che valuta le effettive esigenze di potenziamento della rete di trasporto in relazione alle previsioni di crescita della domanda e ne tiene conto per l'aggiornamento del vincolo sui ricavi per l'attività di trasporto e dispacciamento.

L'orizzonte temporale del piano è quello del breve periodo (un anno) e del medio periodo (cinque anni, dieci anni).

Il capitolo descrive gli accorgimenti adottati in merito al coordinamento con le imprese di stoccaggio, nonché con le altre imprese di trasporto, le imprese di distribuzione e le imprese di Gnl con reti o impianti interconnessi.

4.5.3 Programmazione e gestione delle manutenzioni

Il capitolo descrive le modalità con le quali l'impresa programma e comunica gli interventi di manutenzione sulla rete di trasporto, indicando le limitazioni che ne possono derivare in merito alla consegna o alla riconsegna del gas in determinati punti.

Il capitolo descrive gli accorgimenti tecnici e gestionali in merito al coordinamento con le altre imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, di distribuzione e di Gnl per la programmazione e gestione degli interventi di manutenzione.

4.6 Amministrazione

Al fine di tener conto degli obiettivi specifici di garanzia della libertà di accesso a parità di condizioni, di garanzia della massima imparzialità, e degli obiettivi generali di garanzia dell'erogazione del servizio e di tutela, in questo capitolo vengono presentate le responsabilità di depositario fiscale e doganale, le modalità di fatturazione e pagamento, le disposizioni di forza maggiore, la risoluzione del contratto, ecc..

4.6.1 Responsabilità di depositario fiscale e di depositario doganale

Il capitolo descrive le responsabilità di depositario fiscale e di depositario doganale, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 (Testo unico sulle accise), e del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nel normale servizio di trasporto e nei casi di intervento dell'impresa per correggere il disequilibrio dell'utilizzatore. Si ricorda che l'articolo 26 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha sostituito i commi 4 e 5 del predetto Testo unico, ridefinendo i soggetti obbligati nel settore dell'accisa sul gas metano, e vi ha aggiunto il comma 8 bis, per il quale "I depositari autorizzati e tutti i soggetti che cedono gas metano sono obbligati alla dichiarazione annuale anche quando non sorge il debito di imposta".

4.6.2 Fatturazione e pagamento

Il capitolo descrive le modalità di fatturazione, le modalità e la scadenza dei pagamenti, le penalità per ritardato o mancato pagamento e le procedure per il conguaglio nel caso si verificano errori di misura.

I documenti di fatturazione devono ispirarsi a criteri di trasparenza analoghi a quelli indicati dalla delibera dell'Autorità 14 aprile 1999, n.42 in tema di fatturazione dei consumi di gas distribuito a mezzo rete urbana.

4.6.3 Miscellanea

Il capitolo riguarda gli argomenti che non trovano collocazione in altri capitoli. Per esempio:

- forza maggiore, derivante ad esempio da fenomeni naturali, mancato ottenimento di permessi e concessioni, ecc.;
- garanzie finanziarie;

- sospensione e rescissione del contratto, ad esempio per manomissione delle apparecchiature di misurazione, omissione del pagamento di fatture, insussistenza di garanzie finanziarie, perdita dei requisiti di idoneità, ecc..

4.7 Emergenze

Al fine di tener conto dell'obiettivo generale di tutela, in questo capitolo vengono presentate le procedure per la gestione delle emergenze di servizio e le modalità per il passaggio dal regime di normale esercizio al regime di emergenza.

4.7.1 Gestione delle emergenze di servizio

Il capitolo descrive le procedure di riconoscimento dell'insorgere di un'emergenza di servizio, di intervento, di registrazione degli eventi, e di ripristino del normale regime di servizio. Vi sono anche specificati gli obblighi dell'utilizzatore e del cliente, in relazione alle esigenze eventuali di interruzione del servizio di trasporto, e del suo successivo ripristino.

Il capitolo definisce anche le modalità di coordinamento con il Grtn per la modulabilità con breve preavviso dei prelievi da centrali termoelettriche in ausilio al bilanciamento della rete.

4.7.2 Modalità di passaggio dal regime normale al regime di emergenza generale

Il capitolo descrive le modalità per il passaggio dal regime normale al regime di emergenza generale, tanto nelle azioni quanto nelle comunicazioni, da parte dell'impresa, dell'utilizzatore e del suo cliente.

L'articolo 8, comma 7 del decreto legislativo n.164/00 specifica che "Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza".

4.7.3 Modalità di passaggio dal regime di emergenza generale al regime normale

Il capitolo descrive le modalità per il passaggio dal regime di emergenza generale al regime normale, tanto nelle azioni quanto nelle comunicazioni, da parte dell'impresa, dell'utilizzatore e del suo cliente.

4.8 Disposizioni transitorie e procedura di aggiornamento

Al fine di tener conto degli obiettivi specifici di garanzia della libertà di accesso a parità di condizioni e di garanzia della neutralità, e degli obiettivi generali di garanzia dell'erogazione del servizio, di promozione della concorrenza, in questo capitolo

vengono presentate le disposizioni transitorie e la procedura per l'aggiornamento del codice di rete.

4.8.1 Disposizioni transitorie in fase di prima applicazione

Il capitolo indica per quali dei punti sopra esposti è previsto un periodo di avviamento, e di quali modalità e durata, nel corso del quale avvenga l'adeguamento degli strumenti, degli apparati, delle procedure operative, dei sistemi, e così via.

L'introduzione del nuovo regime costituisce un punto di discontinuità con il passato e in tale ottica pare opportuno ridurre il più possibile il "trauma di transizione" iniziale, già di per sé notevole, data la molteplicità degli utilizzatori della rete, degli impianti di misurazione e dei processi giornalieri e non, e favorire la liberalizzazione di un mercato che presenta asimmetrie a favore di pochi soggetti, adottando transitoriamente una *best practice* basata su una semplificazione delle regole del gioco.

Si propone un periodo di avviamento di durata compresa fra i due anni e la durata del primo periodo di regolazione, con verifiche semestrali finalizzate alla graduale applicazione delle modalità e delle regole previste a regime, in coordinamento con l'avviamento dell'applicazione dei codici di rete della distribuzione, dei codici di stoccaggio e dei codici di Gnl. Per esempio può essere contemplata un'applicazione meno stringente, per l'utilizzatore, in merito agli aspetti seguenti:

- modalità di fornitura di ultima istanza, di cui al paragrafo 4.1.3 (maggiore durata dell'intervento dell'impresa, maggiore entità in relazione alla fornitura nominale, maggiore tolleranza nelle richieste di ribilanciamento, ecc.);
- sistemi informativi, di cui al paragrafo 4.1.4 (requisiti meno stringenti per l'interfaccia di comunicazione con l'impresa);
- conferimento, di cui al paragrafo 4.2.2 (alleggerimento delle sanzioni previste per chi non utilizza la capacità di trasporto conferita, riferimento a una base temporale settimanale o mensile per l'indicazione della portata massima da riservare nei punti di consegna e di riconsegna, ecc.);
- bilanciamento amministrativo, di cui al paragrafo 4.3.4 (valutazione su scala mensile dei disequilibri e degli scostamenti, compensazione fra gli utilizzatori, alleggerimento delle penalità di disequilibrio e di scostamento, ecc.).

Il periodo di avviamento, con la semplificazione delle regole e delle modalità sopra considerate, potrà meglio consentire il raggiungimento della piena conformità del codice di rete ai criteri fissati dall'Autorità, non potendosi escludere che per talune parti il codice adottato dall'impresa non si presenti subito conforme, ma richieda la sua modifica o integrazione, anche con opportuni provvedimenti dell'Autorità, eventualmente inquadrabili nel processo di aggiornamento di cui al paragrafo 4.8.2 del presente documento.

Per evitare un eccessivo ricorso alla fornitura di ultima istanza e un eccessivo disequilibrio della rete, può essere prospettato in una prima parte del periodo di avviamento anche un servizio speciale, remunerato, con il quale l'impresa determina essa stessa, in base alle caratteristiche dei clienti finali da rifornire, le richieste di capacità di trasporto, per il conferimento e per l'assegnazione oraria o giornaliera, degli

utilizzatori che non sono ancora attrezzati a determinarle autonomamente. In tal caso, agli utilizzatori è solamente richiesto di assicurare la consegna di gas nella quantità così determinata. Il rischio di disequilibrio e di scostamento viene assunto dall'impresa (salvo la compensazione a fine mese delle quantità aggregate). Si propone inoltre che nel primo semestre di avviamento tale servizio venga fornito gratuitamente. Si trova un precedente nel servizio contemplato a suo tempo nel sistema inglese (OFGAS e British Gas, *Gas Transportation and Storage*, Joint Consultation Document, febbraio 1993) per i cosiddetti utenti "core", definiti come gli utenti con consumo annuo inferiore a 100.000 therm (circa 270.000 Smc annui) e dipendente dall'andamento meteo-climatico.

Punto di discussione n.23. Ritenete congrua la durata biennale del periodo di avviamento? Ritenete opportuna la verifica semestrale, ai fini dell'applicazione graduale delle modalità previste a regime? Quali aspetti ritenete più opportuno considerare in tale periodo?

4.8.2 Procedura di aggiornamento del codice di rete

Il capitolo descrive le procedure di aggiornamento del codice di rete, stabilendo l'impegno, per i soggetti che lo sottoscrivono, ad accettare gli aggiornamenti che verranno realizzati nel rispetto di tali procedure. In particolare esse assicurano il rispetto dei seguenti criteri:

- opportunità per tutti i soggetti interessati di pronunciarsi in merito;
- documentazione delle proposte e delle decisioni;
- costante riferimento ai criteri e agli obiettivi del codice;
- approvazione degli aggiornamenti da parte dell'Autorità.

Il sistema inglese presenta nella *PGT Licence* rilasciata da Ofgem all'impresa ai sensi del Gas Act del 1995 una procedura ben consolidata, per l'aggiornamento del Network Code. L'impresa, in tal caso, dovrà fra l'altro:

- registrare le proposte avanzate da parte o dell'impresa stessa, o di un utilizzatore della rete in questione;
- darne notizia all'Autorità in tempi predefiniti;
- conferire appropriata pubblicità a tali proposte, portandole fra l'altro all'attenzione di tutti gli utilizzatori della rete in questione e inviandone copia a qualsiasi utilizzatore di reti di trasporto o a qualsiasi altra persona che ne faccia richiesta;
- qualora la proposta sia stata presentata da un utilizzatore della rete in questione, indicare le altre proposte di aggiornamento del codice di rete sul medesimo aspetto, eventualmente presentate dall'impresa stessa;
- indicare se gli aggiornamenti proposti debbano o non debbano essere attuati;
- indicare i fattori che giustificano l'attuazione o la non attuazione dei singoli aggiornamenti;

- chiedere il parere dell’Autorità su ogni nuovo aspetto connesso a proposte di aggiornamento;
- considerare le osservazioni in merito, presentate e non ritirate da un utilizzatore della rete in questione, o da un qualsiasi utilizzatore di reti di trasporto, o da altra persona che sarebbe verosimilmente interessata;
- qualora l’Autorità riconosca l’urgenza della modifica del codice di rete, escludere o accelerare passi procedurali altrimenti da compiere, o apportare comunque al codice di rete le variazioni che l’Autorità avrà approvato;
- ottemperare ad ogni direttiva dell’Autorità di apportare un aggiornamento al codice di rete, secondo una proposta notificata all’Autorità, qualora tale aggiornamento, a parere dell’Autorità, sia tale da agevolare in maggior grado, rispetto alle disposizioni esistenti del codice di rete o rispetto a proposte alternative, il conseguimento degli obiettivi per esso vigenti;
- preparare un documento di “regole di aggiornamento” nel quale si stabiliscano le modalità di aggiornamento delle procedure di aggiornamento, fornendone copia all’Autorità per la sua approvazione;
- astenersi dal cambiare le predette regole di aggiornamento, eccetto che:
 - dopo avere consultato tutti gli utilizzatori interessati e averne considerato tutte le osservazioni;
 - dopo avere fornito all’Autorità una relazione scritta di tale consultazione e della considerazione prestata alle osservazioni raccolte, e dopo avere ottenuto il consenso dell’Autorità.

L’impresa tiene traccia di tutte le modifiche intercorse dall’approvazione del codice di rete e le indica in un’apposita sezione del codice di rete archiviato, anche in relazione all’obbligo descritto nel paragrafo 5.2.2.

Punto di discussione n.24.

- a) *Quali scadenze temporali ritenete opportuno stabilire, per le singole fasi del processo di aggiornamento? Ritenete praticabile, e in quale misura, la trasposizione della procedura di aggiornamento del Network Code?*
- b) *Ritenete praticabile un processo di aggiornamento con comunicazioni scritte, o ritenete necessario anche lo strumento dell’audizione?*
- c) *Ritenete sufficiente una bacheca elettronica nel sito Web dell’impresa, o dell’Autorità, per l’assolvimento degli adempimenti informativi?*

5 INDIVIDUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO DEL GAS

L’articolo 24, comma 5 del decreto legislativo n.164/00 stabilisce che l’Autorità fissa gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento del gas, oltre a fissare i criteri atti a garantire a tutti gli utilizzatori della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del trasporto e del

dispacciamento. Tali obblighi, che integrano quelli stabiliti esplicitamente dal decreto legislativo n.164/00, e che non riguardano specificamente i rapporti contrattuali tra le imprese e gli utilizzatori del servizio di trasporto, pur formandone la premessa, sono necessari al conseguimento degli obiettivi indicati nel precedente capitolo 2 di questo documento. Si distinguono in obblighi di tipo informativo e obblighi di tipo operativo. Nell'ordinamento inglese tali obblighi sono in massima parte elencati nella licenza rilasciata all'impresa (*PGT Licence*). Qui di seguito se ne presenta l'elenco.

- Obblighi di tipo informativo:
 1. informativa per il regolatore;
 2. accessibilità ad impianti e sedi per le ispezioni dell'Autorità;
 3. valutazione di neutralità delle nuove iniziative di diversificazione e espansione;
 4. piano di esercizio e di potenziamento;
 5. anagrafe dei prelievi e degli apparati di misurazione.
- Obblighi di tipo operativo:
 1. certificazione ambientale;
 2. certificazione del sistema qualità;
 3. fornitura di ultima istanza;
 4. piano di emergenza;
 5. pronto intervento;
 6. coordinamento con gli altri codici di rete e i codici di stoccaggio e di Gnl.

Punto di discussione n. 25.. Ritenete che gli obblighi indicati siano pertinenti? Ritenete che debbano esserne contemplati anche altri?

5.1 Obblighi di tipo informativo

Gli obblighi di tipo informativo consentono di conseguire gli obiettivi specifici e gli obiettivi generali indicati nel precedente capitolo 2.

5.1.1 Informativa per il regolatore

L'impresa istituisce una contabilità per il regolatore che permetta di definire e di aggiornare in modo chiaro l'insieme dei costi e dei ricavi consentiti nelle attività di trasporto e dispacciamento. La determinazione del vincolo sui ricavi prevista dal nuovo ordinamento tariffario presuppone l'identificazione degli elementi di costo relativi all'attività specifica in modo che venga assicurata la copertura dei costi, operativi e di capitale, oltre ad una congrua remunerazione del capitale investito, secondo quanto stabilito dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n.164/00.

L'articolo 21 del decreto legislativo n.164/00 stabilisce precise disposizioni in materia di separazione societaria e contabile per le imprese di gas naturale. In particolare il comma 1 prevede che: "A decorrere dall'1 gennaio 2002 l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas, ad eccezione dell'attività di stoccaggio, che è comunque oggetto di separazione contabile e gestionale dall'attività di trasporto e dispacciamento e di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas."

Ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera f) della legge n.481/95 l'Autorità "emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati".

La contabilità per il regolatore presenterà elementi di maggiore dettaglio, rispetto a quelli che si desumono dalla separazione contabile e amministrativa, al fine di consentire all'Autorità di esercitare le funzioni di determinazione dei vincoli tariffari e di verifica del loro rispetto.

L'impresa provvede inoltre alla raccolta sistematica dei dati e delle informazioni riguardanti i siti allacciati, le consegne, le riconsegne, gli scambi, le previsioni del fabbisogno futuro di trasporto, le caratteristiche di prelievo e di immissione, anche nel loro profilo temporale, per utilizzarle nel processo di pianificazione e per comunicarle all'Autorità.

L'impresa predisponde rendiconti per l'attività di vigilanza dell'Autorità in merito al rispetto della parità di condizioni all'accesso al sistema e all'applicazione del codice di rete, con particolare riferimento ai dati, alle informazioni e ai documenti relativi alle diverse fasi dell'accesso al servizio di trasporto, come indicate nel precedente paragrafo 4.2, e del suo utilizzo, come indicato nel precedente paragrafo 4.3. In particolare dovranno essere rese disponibili le informazioni relative alle modalità di allocazione nei punti di consegna e di riconsegna, tra i diversi utilizzatori del servizio.

Inoltre l'impresa predisponde i dati, le informazioni e i documenti da fornire all'Autorità per l'attività di risoluzione delle controversie, anche transfrontaliere in materia di accesso al sistema del gas naturale e per l'esercizio delle funzioni in materia di importazioni, ai sensi dell'articolo 3, commi 5, 7 e 9, dell'articolo 26, comma 3 e dell'articolo 35, comma 1 del decreto legislativo n.164/00.

5.1.2 Accessibilità ad impianti e sedi per le ispezioni dell'Autorità

L'impresa consente all'Autorità l'accesso per l'ispezione ai propri impianti e sedi, e l'acquisizione della documentazione e delle notizie utili in relazione alla sua attività di vigilanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera g) della legge n.481/95 e dell'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo n.164/00.

5.1.3 Valutazione di neutralità delle nuove iniziative di diversificazione e espansione

L'impresa predispone un documento che valuti la neutralità delle sue iniziative di diversificazione e espansione, e nel quale risulti se e di quanto ne venga compromessa la neutralità attraverso la riduzione del *focus* sull'attività caratteristica, e l'esposizione a situazioni che possano porla in condizione di *moral hazard*. A titolo di esempio si citano alcuni casi:

- la diversificazione delle attività verso un nuovo settore (per esempio, delle telecomunicazioni, dei *media*, e così via) nel quale operi in posizione dominante quale concorrente, o in situazione di fornitore monopolista, un'impresa che sia a sua volta diversificata e che sia utilizzatore della rete di trasporto;
- l'espansione all'estero, per esempio con la realizzazione di infrastrutture non funzionali al sistema nazionale del gas, che distolgano da questo consistenti risorse finanziarie, manageriali, tecniche e organizzative;
- la modifica della posizione creditizia e finanziaria, attraverso l'acquisizione di partecipazioni o l'offerta di garanzie, non finalizzata chiaramente all'attività caratteristica, bensì riconducibile all'esigenza di riordinare la posizione finanziaria della controllante, o di migliorare la posizione finanziaria di altra impresa controllata dalla medesima controllante.

In considerazione dell'importanza che la neutralità ha nella garanzia della libertà di accesso a parità di condizioni e dell'imparzialità del servizio di trasporto, specialmente nella prospettiva futura, attraverso l'attenzione da parte dell'impresa a non costituire situazioni che possano comprometterle, e in relazione al compito di vigilanza che è affidato all'Autorità, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del decreto legislativo n.164/00, l'obbligo concernente la valutazione di neutralità comporta anche l'obbligo di consentire all'Autorità l'accesso a tutte le informazioni e le notizie, i dati e i documenti originali riguardanti le iniziative soggette a valutazione, per quanto esse riguardano l'impresa, o una sua controllata, o la sua controllante, o un'impresa controllata dalla medesima controllante, anche presso altri soggetti (revisori dei conti, banche, istituzioni creditizie e assicurative, e così via) che siano tenuti al rispetto del vincolo di riservatezza commerciale, o del segreto professionale, o del segreto bancario.

5.1.4 Piano di esercizio e di potenziamento

L'impresa predispone un piano di esercizio con riferimento a diversi orizzonti temporali quali l'anno, il quinquennio e il decennio, con particolare riferimento alla garanzia della sicurezza della fornitura, in condizioni normali e in condizioni speciali per andamento climatico e disponibilità di infrastrutture di trasporto e di gas. Il piano di esercizio viene sottoposto all'Autorità per la sua approvazione.

L'impresa predispone un piano di potenziamento con riferimento a diversi orizzonti temporali quali l'anno, il quinquennio e il decennio con l'indicazione delle caratteristiche e delle prestazioni delle infrastrutture previste, nonché la metodologia utilizzata per la loro determinazione, e il programma di realizzazione nel biennio, con stato di avanzamento semestrale. Il piano di potenziamento viene sottoposto all'Autorità per la sua approvazione, anche in relazione all'aggiornamento del vincolo sui ricavi.

5.1.5 Anagrafe dei prelievi e degli apparati di misurazione

L'impresa predispone l'anagrafe dei punti di riconsegna (prelievi) e degli strumenti di misurazione che vi sono installati, in modo tale che sia agevole la rintracciabilità dei soggetti che riforniscono i clienti che vi sono allacciati, degli utilizzatori che vi consegnano il gas, e dei clienti che lo prendono in consegna, oltre che l'accesso ai dati di riconsegna (prelievo), da parte dell'Autorità e degli altri soggetti che vi abbiano titolo, anche per l'ordinato svolgimento delle procedure di allocazione del gas riconsegnato, fra i diversi soggetti.

A questo riguardo, si osserva che gli apparati di misurazione, nei punti di riconsegna, rilevano ai fini della riconsegna del gas dall'impresa all'utilizzatore, e da questi al fornitore del cliente, o al cliente stesso. In caso di presenza di più utilizzatori o di più fornitori nel medesimo punto di riconsegna, occorre procedere all'allocazione del gas misurato fra questi soggetti, tanto ai fini del bilanciamento della rete, quanto ai fini della contabilizzazione del gas fornito.

5.2 Obblighi di tipo operativo

Gli obblighi di tipo operativo consentono di conseguire gli obiettivi specifici e gli obiettivi generali indicati nel precedente capitolo 2.

5.2.1 Sistema di gestione ambientale

L'impresa si dota di un sistema di gestione ambientale per assicurare un comportamento di protezione nei riguardi dell'ambiente e di prevenzione dell'inquinamento, nel rispetto degli aspetti legislativi vigenti e in una logica di miglioramento continuo. I requisiti del sistema di gestione ambientale riguardano:

- la politica ambientale, con la definizione degli obiettivi ambientali e la loro diffusione al personale e al pubblico;
- la pianificazione, con la definizione di programmi di gestione ambientale;
- l'attuazione e il funzionamento di tali programmi, con la definizione delle strutture e delle responsabilità, il piano di formazione e le modalità di comunicazione interna ed esterna, la documentazione e la rintracciabilità del dato, la predisposizione dei piani di emergenza,
- i controlli e le azioni correttive, con la definizione del piano di sorveglianza, il trattamento delle non conformità, le azioni correttive e preventive, la registrazione delle decisioni e gli audit del sistema ambientale;
- il riesame da parte della direzione
- il coordinamento del sistema di gestione ambientale con il sistema di qualità descritto nel successivo paragrafo 5.2.2.

Dovranno inoltre essere osservate nell'esercizio dell'attività, tutte le norme specifiche previste dalle Autorità competenti.

5.2.2 Sistema qualità

L'impresa si dota di un sistema qualità riguardante:

- la definizione dell'insieme delle procedure operative, e del piano della qualità;
- il controllo di documenti e dei dati;
- l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto, compreso quello consegnato dall'utilizzatore, e il controllo dei processi;
- il sistema di prove, controlli e collaudi e delle apparecchiature per prova, misurazione e collaudo;
- la definizione di procedure per azioni correttive e preventive;
- le verifiche ispettive e l'addestramento del personale;
- il coordinamento del sistema qualità con il sistema di gestione ambientale descritto nel paragrafo 5.2.1.

La conformità ai requisiti indicati sarà assicurata dall'impresa nelle diverse fasi dei servizi (progettazione o programmazione, realizzazione, esercizio, ecc.) con particolare riferimento alle attività rilevanti per la sicurezza e continuità del trasporto.

Dovranno inoltre essere osservate, nell'esercizio dell'attività, tutte le norme specifiche previste dalle Autorità competenti.

5.2.3 Fornitura di ultima istanza

L'impresa garantisce il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso in cui l'utilizzatore sia sbilanciato, anche per inadempienze di un soggetto che svolge l'attività di vendita.

Le modalità del servizio vengono stabilite dall'Autorità e riguardano:

- la durata dell'obbligo;
- l'entità dell'obbligo, in relazione alla fornitura nominale a tali clienti;
- le modalità di finanziamento e di addebito;
- le garanzie che l'impresa richiede agli utilizzatori o anche direttamente ai soggetti che svolgono l'attività di vendita, a tale riguardo;
- le verifiche che l'impresa deve svolgere, a tale riguardo, e le comunicazioni che deve inviare all'Autorità.

5.2.4 Piano di emergenza

L'impresa predispone un piano di gestione dell'emergenza, in relazione all'esposizione e alla vulnerabilità del sistema nazionale del gas alle diverse evenienze avverse.

Il piano si conforma alle regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza stabilite con decreto del Ministro dell'industria ai sensi dell'articolo 8, comma 7 del decreto legislativo n.164/00.

Nel piano sono definiti ad esempio i compiti e le responsabilità della struttura di emergenza, le procedure di riconoscimento e di comunicazione dell'emergenza, le procedure di intervento, l'organizzazione della registrazione dei dati e l'archiviazione della documentazione relativa all'emergenza.

Il capitolo definisce anche le modalità di coordinamento con il Grtn per la modulabilità con breve preavviso dei prelievi da centrali termoelettriche in ausilio al bilanciamento della rete.

Il piano è aggiornato e verificato con cadenza annuale dall'impresa, con prove simulate o prove reali, e comunicato all'Autorità.

5.2.5 Pronto intervento

L'impresa predispone un servizio di pronto intervento in risposta alle segnalazioni degli utilizzatori, dei clienti, dei fornitori e del pubblico in generale.

Le segnalazioni possono ad esempio riguardare la dispersione di gas da rete, da impianti di derivazione di utenza, da stazioni di misurazione, l'interruzione o l'irregolarità della fornitura di gas, il danneggiamento della rete di trasporto, degli impianti di derivazione di utenza e delle stazioni di misurazione, situazioni anomale a valle della rete di trasporto e così via.

Punto di discussione n.26.. Quali situazioni ritenete suscettibili di pronto intervento? Quali tempi e quali modalità d'intervento ritenete opportuni?

5.2.6 Coordinamento con gli altri codici di rete e i codici di stoccaggio e di Gnl

L'impresa cura la compatibilità e il coordinamento tra il proprio codice di rete e gli altri codici predisposti dalle imprese di trasporto e i codici predisposti dalle imprese di stoccaggio, dalle imprese di Gnl e dalle imprese di distribuzione, e si dota di un regolamento di esercizio.

Le funzioni che richiedono tale coordinamento sono molteplici e tra di esse si citano:

- il bilanciamento della rete;
- la fornitura di ultima istanza;
- la modulazione ai clienti non idonei ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del decreto legislativo n.164/00, per la rete nazionale di gasdotti;
- l'utilizzo degli stoccaggi strategici ai sensi dell'articolo 8 comma 6 del decreto legislativo n.164/00;
- la programmazione dei profili di iniezione degli stoccaggi in fase di ricostituzione.

Altri aspetti da considerare, per tale coordinamento, sono la gestione dell'invaso di rete e l'interruzione del servizio di trasporto interrompibile che concorrono alla funzione di bilanciamento, insieme allo stoccaggio.

A questo riguardo, si osserva che sotto l'aspetto amministrativo sono possibili due alternative nel rapporto tra l'impresa e le imprese di stoccaggio:

- l'impresa e le imprese di stoccaggio stipulano appositi contratti; il bilanciamento viene effettuato dall'impresa, con il ricorso allo stoccaggio così conferitole; i costi di tale stoccaggio vengono ripartiti fra gli utilizzatori responsabili del disequilibrio e, in grado minore, fra tutti gli altri utilizzatori;
- l'impresa non stipula appositi contratti con le imprese di stoccaggio, ma ottiene dagli utilizzatori la delega ad avvalersi dei contratti che questi ultimi hanno stipulato con le imprese di stoccaggio.

Un'osservazione analoga vale per il rapporto fra le imprese di distribuzione e l'impresa, in funzione del bilanciamento delle reti di distribuzione.

Nel coordinamento fra l'impresa e le imprese di Gnl occorre tenere conto dell'esigenza di promuovere l'utilizzo di questa risorsa particolarmente scarsa e molto importante per la liberalizzazione del mercato, come indicato dall'Autorità nel documento per la consultazione tariffaria del 24 ottobre 2000 e nella delibera dell'Autorità 16 dicembre 1999, n.181 "Osservazioni e proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale".

Il regolamento di esercizio, che corrisponde alle Operational Guidelines del sistema inglese, indica nel dettaglio le modalità e le procedure di decisione e di attuazione operativa del dispacciamento e dell'esercizio della rete di trasporto, nelle diverse evenienze.

L'impresa cura inoltre il coordinamento fra il proprio codice di rete e il codice di trasmissione e dispacciamento del Grtn, di cui alla già citata direttiva 21 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, al fine di predisporre la modulazione con breve preavviso dei prelievi da centrali termoelettriche in ausilio al bilanciamento della rete, in situazioni di emergenza.

Punto di discussione n. 27. Quale fra le due alternative sopra esposte ritenete più opportuna nel rapporto tra l'impresa e le imprese di stoccaggio per il bilanciamento della rete di trasporto?

Punto di discussione n. 28. La fase di ricostituzione estiva degli stoccaggi deve seguire un programma ben definito nei tempi e nelle quantità; in caso di mancata consegna da parte dell'utilizzatore chi ritenete debba procurare il gas da reiniettare: l'impresa o le imprese di stoccaggio?

APPENDICE A DEFINIZIONI

Nel presente documento sono recepite tutte le definizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 164/00.

Si riportano qui di seguito ulteriori definizioni ritenute utili ad una migliore comprensione del presente documento.

Accesso

Disponibilità del servizio, nella quantità conferita (v. conferimento) e nei termini e condizioni stabiliti.

Adempimento

Obbligo riguardante il rapporto contrattuale fra l'impresa e gli utilizzatori del servizio, specificato nel codice di rete.

Assegnazione (*confirmation*)

Procedimento operativo col quale viene assegnata all'utilizzatore, dall'impresa, una certa capacità di trasporto, nella scala temporale elementare (per esempio, il giorno solare): tale assegnazione dipende dalla capacità prenotata (con il processo di *nomination*), nel rispetto del vincolo della capacità conferita (con il processo di impegno, o *booking*) e dei vincoli di trasporto.

Capacità non utilizzata

Capacità di trasporto disponibile in un punto di consegna e/o riconsegna non prenotata dagli utilizzatori che vi hanno titolo a seguito di un conferimento

Capacità tecnica

Capacità di trasporto, comprendente la capacità già impegnata, la capacità disponibile su base continua e la capacità disponibile su base interrompibile. Dipende dagli scenari di trasporto considerati, e dai margini di sicurezza e dai criteri di dimensionamento adottati.

Conferimento

Esito del processo di impegno (*booking*) di capacità di trasporto. All'utilizzatore che ne ha fatto richiesta viene conferita dall'impresa una certa capacità di trasporto, nella scala temporale generale (per esempio l'anno, o il quinquennio). In tale ambito gli verrà poi di volta in volta assegnata capacità nella scala temporale elementare, secondo le sue richieste di prenotazione (*nomination*), e secondo le modalità del codice di rete.

Disequilibrio

Differenza fra i volumi di gas consegnati e i volumi di gas riconsegnati nella scala temporale stabilita (secondo il rapporto dei poteri calorifici del gas consegnato e del gas riconsegnato) da ciascun utilizzatore nell'aggregazione dei suoi punti di consegna e di riconsegna.

Emergenza generale

Regime di servizio, dichiarato all'occorrenza dal Ministero dell'industria. L'emergenza generale potrà derivare ad esempio dall'interruzione delle importazioni da uno dei maggiori paesi esportatori, da calamità naturali di scala nazionale, e così via. Nel regime di emergenza generale il settore opererà secondo le direttive che a tal fine verranno predisposte dal Ministero dell'industria.

Emergenza di servizio

Regime di servizio, dichiarato all'occorrenza dall'impresa secondo le modalità contemplate nel suo codice di rete, all'insorgere di condizioni impreviste e transitorie, locali o generali, che interferiscono con il normale regime di servizio, o che impongono speciali vincoli al suo svolgimento. Ne può conseguire, per esempio, la necessità di ridurre la capacità precedentemente assegnata in determinati punti di consegna e di riconsegna, o di modificare determinati requisiti di qualità del gas consegnato o riconsegnato, e così via.

Indice di Wobbe

Indicatore dell'intercambiabilità di un gas naturale. E' definito come il rapporto tra il potere calorifico per unità di volume del gas in questione e la radice quadrata della sua densità relativa, nelle medesime condizioni di riferimento. Vengono anche usati, per la valutazione dell'intercambiabilità, l'A.G.A. Index Method e il British Gas Hydrocarbon Equivalence Method.

Neutralità

Uniformità presente e futura di modalità e condizioni di accesso e utilizzo, rispetto all'identità dei fruitori del servizio, e rispetto alla provenienza o destinazione del gas. Attenzione, da parte dell'impresa, a non perturbare la fruizione presente e futura del servizio, con comportamenti che possano compromettere anche in futuro l'imparzialità, o la libertà di accesso a parità di condizioni, o la loro percezione. Cautela e moderazione nel perseguire azioni che possano distorcere o alterare, per la loro entità o la loro natura, la fruizione del servizio o le sue prospettive di potenziamento e miglioramento.

Potenziamento

Intervento che aumenta la capacità di trasporto della rete, o parte di rete, o che la estende a nuove aree geografiche, o che aumenta la varietà o l'entità dei servizi accessori.

Punto di consegna e punto di riconsegna del gas

Punto fisico in cui avvengono il passaggio di proprietà o l'affidamento in custodia del gas e la sua misurazione, o aggregato locale di punti fisici fra loro connessi a monte (nel caso di punti di consegna), o a valle (nel caso di punti di riconsegna), quale è il caso di impianti di distribuzione interconnessi.

Punto di entrata

Punto di consegna della rete nazionale di gasdotti, o aggregato di tali punti di consegna.

Punto di uscita

Punto di riconsegna della rete nazionale di gasdotti, o aggregato di tali punti di riconsegna.

Rete

Insieme di gasdotti di trasporto su scala nazionale, regionale o locale, a topologia connessa.

Rete nazionale di gasdotti

Rete di trasporto definita dal decreto del Ministero dell'industria del 22 dicembre 2000.

Scostamento

Differenza per ciascun utilizzatore e per ciascun punto di consegna o riconsegna fra la capacità assegnata e la capacità effettivamente utilizzata nella scala temporale stabilita.

Servizio di trasporto

Ciò che viene offerto e somministrato con l'attività di trasporto.

Utilizzatore, o *shipper*

Cliente idoneo che accede direttamente ad almeno uno dei servizi del sistema: trasporto, rigassificazione di Gnl, distribuzione, stoccaggio, alle condizioni e con le modalità stabilite nel corrispondente codice di rete, di stoccaggio, di Gnl, o di distribuzione.

Nel servizio di trasporto, l'utilizzatore immette gas in uno o più punti di consegna e lo preleva in uno o più punti di riconsegna.

APPENDICE B CRITERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI ACCESSO

1. Vengono anticipate alcune considerazioni riguardanti i criteri per l'esercizio dell'attività di risoluzione delle controversie, anche transfrontaliere, in materia di accesso, per i quali l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva, con delibera 3 agosto 2000, n. 151. Il principio al quale si è ispirato il processo di liberalizzazione dei mercati a rete in Europa, sancito con l'emanazione di direttive, è quello di riconoscere un diritto di accesso alle infrastrutture esistenti, ovvero la possibilità per i terzi di utilizzarle per rifornire o essere riforniti dal sistema e fare concorrenza all'impresa monopolista nella fase finale della vendita.
2. Nel caso del gas naturale l'infrastruttura esistente, secondo le definizioni del decreto legislativo n. 164/00, è costituita da:
 - a) il sistema ovvero le reti di trasporto, di distribuzione, gli stoccaggi e gli impianti di Gnl ubicati nel territorio nazionale e nelle zone marine soggette al diritto italiano in base ad atti internazionali di proprietà o gestiti dalle imprese di gas naturale, compresi gli impianti che forniscono servizi accessori, nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto e alla distribuzione (articolo 2, comma 1, lettera ee));
 - b) le reti di gasdotti di coltivazione, ovvero ogni gasdotto o rete di gasdotti costruiti o gestiti quale parte di un progetto di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più impianti di coltivazione fino ad un terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero (articolo 2, comma 1, lettera aa)).

Il decreto legislativo n.164/00 riconosce il diritto di accesso al sistema a tutti i soggetti identificati come clienti idonei dall'articolo 22, e indicati nel paragrafo 1.3 del presente documento.

3. A fronte di un diritto di accesso riconosciuto ai clienti idonei, il decreto legislativo n.164/00 impone un obbligo per le imprese di gas naturale di permettere l'accesso al sistema a coloro che ne facciano richiesta nel rispetto delle condizioni tecniche di accesso e di interconnessione (articolo 24, comma 1). Tuttavia il decreto ha disciplinato anche casi specifici nei quali non si applica tale obbligo, e può essere opposto un rifiuto all'accesso di terzi.

L'accesso può essere rifiutato in caso di:

- Indisponibilità della capacità necessaria.
Se prima del decreto legislativo il monopolista assicurava la corrispondenza tra domanda e offerta nel sistema, controllandole entrambe, con la separazione societaria del trasporto e l'accesso di terzi non vi è più un unico soggetto in grado di gestire lo sviluppo del sistema controllando tutte le informazioni rilevanti. Occorre pertanto

pensare a meccanismi nuovi per assicurare lo sviluppo di capacità sufficienti. In particolare l'Autorità ha proposto nel documento per la consultazione tariffaria del 24 ottobre di attivare un confronto con i soggetti interessati sulle necessità di sviluppo del sistema.

L'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo n.164/00 prevede inoltre che qualora il cliente sostenga il costo delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di capacità o di connessione, l'impresa è obbligata a dare l'accesso.

Naturalmente si possono comunque verificare situazioni nel breve termine di scarsità di capacità rispetto a componenti del sistema, o a punti specifici di ciascuna componente, che può essere invocata secondo quanto stabilito dal decreto come motivo per rifiutare l'accesso. In questo senso appaiono come particolarmente critici i punti di entrata di interconnessione con gasdotti esteri.

- **Compromissione degli obblighi di servizio di pubblica utilità.**
L'articolo 24, comma 2 del decreto legislativo n.164/00 stabilisce che le imprese di gas naturale possono rifiutare l'accesso al sistema alle altre imprese o ai clienti idonei nel caso in cui tale accesso impedirebbe loro di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggette. Emerge pertanto la necessità di identificare chiaramente quali sono le imprese con tali obblighi nel caso del gas. L'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo n.164/00 stabilisce che l'attività di distribuzione del gas è attività di servizio pubblico. Se ne può dedurre che le forniture destinate a tale servizio debbano avere la priorità, limitatamente al mercato dei clienti vincolati. E' possibile identificare ad esempio il caso di un nuovo fornitore che chiede l'accesso per un nuovo cliente, e il distributore rifiuta di concedere a un terzo la capacità disponibile, in quanto ritenuta necessaria come margine per evitare il rischio di interruzioni del servizio.
Si potrà infine valutare se possa essere assimilabile ad un obbligo di servizio pubblico la disponibilità del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale che ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo n.164/00 i soggetti che svolgono attività di trasporto sulla rete nazionale di gasdotti devono assicurare. Infatti tale servizio è destinato ai clienti con consumo inferiore a 200.000 mc annui, che nella stragrande maggioranza dei casi si identificano come clienti della distribuzione, attività di servizio pubblico.
In virtù di tale obbligo tali imprese potrebbero vedere riconosciuto un accesso prioritario alla capacità di trasporto, o di stoccaggio.
- **Gravi difficoltà economiche dovute a contratti *take or pay*.**
Ai contratti *take or pay* stipulati prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE è riconosciuta non tanto una priorità di accesso, quanto una facoltà di rifiutare ad altri l'accesso, in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie, ad imprese operanti nel sistema. Il

decreto stabilisce all'articolo 25 i criteri ai quali ci si deve attenere al fine del riconoscimento della deroga all'accesso:

- riduzione delle vendite al di sotto del livello delle garanzie minime di pagamento contenute nei contratti *take or pay*;
- impossibilità di adeguamento dei contratti medesimi;
- impossibilità di sbocchi alternativi.

4. Anche la direttiva europea 98/30/CE esprime una serie di criteri, in particolare riferendosi alla data di firma dei contratti in questione e della misura in cui, nell'accettare gli impegni *take or pay* l'impresa che invoca la deroga avrebbe potuto prevedere il probabile insorgere di gravi difficoltà. Si ritiene che l'Autorità possa individuare preventivamente eventuali ulteriori criteri cui essa intenda attenersi, per esempio in relazione alla data del contratto, o al grado di ammortamento delle infrastrutture funzionali ad esso.

In nessun caso l'accesso può essere rifiutato alle imprese relativamente al gas naturale prodotto nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana (articolo 24, comma 4 del decreto legislativo n.164/00).

5. Nel negare la possibilità di rifiuto, il decreto legislativo n.164/00 fissa dunque di converso una priorità di accesso a tali imprese valida in ogni caso.

L'accesso è inoltre soggetto alle limitazioni poste dalle condizioni di reciprocità nella definizione di idoneità di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n.164/00.

In materia di accesso al sistema, e nel quadro dei principi sopra menzionati, l'Autorità è chiamata a:

- a) vigilare sull'applicazione del citato articolo 22. Al fine di stabilire criteri per l'accertamento dell'idoneità che consentano ai soggetti contraenti di disporre di dati certi o comunque accertabili e all'Autorità di uno strumento per espletare i suoi compiti di vigilanza, l'Autorità ha emanato la delibera n. 193/00 e la comunicazione del 18 dicembre 2000;
- b) fissare criteri che garantiscano a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del trasporto e del dispacciamento e dell'utilizzo dei terminali di Gnl in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono attività di trasporto, dispacciamento o che detengono terminali di Gnl (articolo 24, comma 5);
- c) vigilare affinché le attività di trasporto e dispacciamento siano svolte in modo da non ostacolare la parità di condizioni di accesso al sistema nonché sull'applicazione del codice di rete, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo n.164/00. Il codice di rete è adottato da tutte le imprese che hanno l'obbligo di permettere l'accesso al sistema, in conformità ai criteri fissati dall'Autorità sulla base del citato articolo 24;
- d) fissare i criteri e le priorità di accesso atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli

obblighi delle imprese che svolgono attività di stoccaggio (articolo 12 comma 7);

- e) procedere a verifiche in caso di rifiuto di accesso per mancanza di capacità, di connessione o per obblighi di servizio pubblico (articolo 25) e rilasciare pareri in caso di deroghe all'obbligo di accesso a seguito di contratti *take or pay* sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE (articolo 26);
 - f) risolvere le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso al sistema (articolo 35).
6. Il decreto legislativo n.164/00 ha riconosciuto anche il diritto di accesso ai gasdotti di coltivazione e ai servizi connessi ad altri titolari di concessione di coltivazione di idrocarburi, o a imprese del gas naturale che ne facciano richiesta ai fini dell'importazione, esportazione o trasporto del gas naturale (articolo 6).

Per quanto riguarda le reti di gasdotti che collegano giacimenti di coltivazione l'accesso è dovuto ove risultino verificate le seguenti condizioni:

- a) disponibilità della relativa capacità di trasporto, gestione o trattamento, tenuto conto anche dei programmi di sviluppo futuro dei giacimenti connessi ai gasdotti di coltivazione, compresi quelli con redditività economica marginale;
- b) rispetto delle norme tecniche e minerarie vigenti in Italia;
- c) compatibilità della composizione chimica del gas naturale e dei composti associati e delle caratteristiche fisico-chimiche;
- d) compatibilità con le norme di sicurezza mineraria;
- e) rispetto delle norme in materia fiscale e di aliquote di prodotto della coltivazione dovute allo Stato.

Il Ministero dell'industria, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.164/00, stabilisce i limiti e le norme tecniche per disciplinare l'accesso alle infrastrutture minerarie. L'accesso è sottoposto ad autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria ai fini della tutela del giacimento e della sicurezza delle lavorazioni.

L'Autorità è competente, in questo caso, per risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso alle infrastrutture minerarie del gas naturale (articolo 6).